

NUOVO REGOLAMENTO ORGANICO

DELLA

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

stesura approvata dal Presidente federale con delibera n.26 del 15 ottobre 2014
aggiornato al Consiglio federale del 21 febbraio 2015

PARTE PRIMA - ORGANI FEDERALI

TITOLO I – LE ASSEMBLEE

CAPO I - L'ASSEMBLEA GENERALE

Art.1 – Convocazione

1. La convocazione dell'Assemblea Generale disposta a norma dell'art.16 dello Statuto, avviene a mezzo avviso pubblicato su Comunicato Ufficiale emanato a firma del Presidente federale e controfirmato dal Segretario Generale.
2. Il Comunicato Ufficiale di convocazione, pubblicato sul sito internet federale, deve contenere l'indicazione della città prescelta quale sede dell'Assemblea Generale, la data di effettuazione e l'ora d'inizio dei lavori assembleari in 1° e 2° convocazione, l'ordine del giorno, la composizione della Commissione Verifica dei Poteri, nonché quanto altro previsto dal presente regolamento. Il Comunicato Ufficiale deve essere spedito a mezzo posta elettronica federale, ai delegati eletti nei rispettivi collegi a norma dell'art.23 dello Statuto, che esprimono la volontà delle Affiliate, degli atleti e dei tecnici. Fra la data di effettiva spedizione della convocazione e la data fissata per lo svolgimento devono intercorrere almeno trenta giorni.
3. Ai Comitati Territoriali e alle Affiliate dovrà essere inviato, per opportuna conoscenza, il Comunicato Ufficiale contenente l'avviso di convocazione.
4. Per l'intero quadriennio olimpico il Comunicato Ufficiale di convocazione di una Assemblea Generale successiva a quella elettiva deve essere spedito ai delegati a mezzo posta elettronica federale, e per conoscenza, a tutte le Affiliate ed ai Comitati Territoriali nel rispetto del termine previsto al comma 2).
5. Il Presidente federale provvederà alla convocazione di una Assemblea Generale Straordinaria da effettuarsi nel termine massimo di 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta qualora si verifichino i presupposti di cui all'art.16 comma 3, dello Statuto.

Art.2 - Ordine del giorno

1. Entro i dieci giorni successivi alla data di spedizione dell'avviso di convocazione può essere richiesto al Consiglio federale l'inserimento di argomenti mediante istanze proposte congiuntamente da almeno il 10% delle Affiliate o degli atleti o dei tecnici tesserati aventi diritto al voto.
2. Nel caso in cui si verificasse l'ipotesi di cui al precedente comma, la delibera del Consiglio federale che recepisce l'ordine del giorno definitivo è pubblicata su Comunicato Ufficiale almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

Art.3 – Diritto di partecipazione e di voto

Hanno diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea Generale Ordinaria e/o Straordinaria i delegati eletti dalle Affiliate, dagli atleti e dai tecnici a norma degli artt. 20, 21, 22, 23 e 25 dello Statuto.

Art.4 – Determinazione del numero dei delegati da eleggere

1. Ai fini dell'elezione dei delegati per l'Assemblea Generale eletta la Segreteria Generale pubblica sul sito federale il Comunicato Ufficiale riguardante il numero dei voti spettanti ad ogni Affiliate, ed il numero dei delegati da eleggere, determinato a norma dell'art.21 dello Statuto. Tale Comunicato Ufficiale, pubblicato sul sito internet federale, viene inviato via posta elettronica federale dalla Segreteria Generale a tutte le Affiliate ed ai Comitati Territoriali.
2. Entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito internet federale le Affiliate aventi diritto di voto possono proporre ricorso avverso l'omessa od errata attribuzione dei voti a mezzo fax o posta elettronica federale, in prima istanza al Presidente federale. Il ricorso deve contenere l'enunciazione dei motivi addotti a sostegno e deve essere presentato con atto scritto dal soggetto avente diritto o da chi è legittimato a sostituirlo.
Il ricorso può essere presentato anche avverso l'omessa od errata attribuzione di voti concernente altri aventi diritto al voto. Il ricorso deve essere in pari data, a pena di inammissibilità, comunicato agli eventuali controinteressati, i quali potranno presentare eventuali controdeduzioni entro 2 giorni dal ricevimento del ricorso.
3. Le decisioni del Presidente federale adottate entro cinque giorni dalla ricezione del ricorso sono comunicate mediante Comunicato Ufficiale e trasmesse a mezzo posta elettronica federale ai ricorrenti.
4. Contro le decisioni del Presidente federale, nei cinque giorni successivi alla comunicazione dell'esito di prima istanza, è ammesso ricorso scritto a mezzo fax o posta elettronica federale in seconda ed ultima istanza alla Corte federale di Appello, la quale dovrà pronunciarsi in modo definitivo entro dieci giorni e comunque prima della data di svolgimento dell'Assemblea Generale.
5. La Segreteria Generale dà notizia con Comunicato Ufficiale, pubblicato sul sito internet, dei ricorsi accolti e delle regolarizzazioni avvenute agli interessati e ai Comitati competenti il giorno successivo le decisioni e comunque prima della data di svolgimento dell'Assemblea Generale.
6. Le Affiliate possono regolarizzare il rinnovo dell'affiliazione, nei dieci giorni successivi (e comunque non oltre il 28 febbraio) alla data della pubblicazione del Comunicato Ufficiale che stabilisce il numero dei voti spettanti ad ogni affiliata, acquisendo così il diritto di voto come previsto dall'art. 21 dello Statuto.

Art.5 - Compiti della Commissione Verifica dei Poteri

1. La Commissione Verifica dei Poteri composta a norma dell'art.27 dello Statuto accerta il diritto di partecipazione e/o di voto, mediante controllo della regolarità della rappresentanza dei delegati eletti dalle Affiliate, dagli atleti e dai tecnici.
2. La Commissione Verifica dei Poteri:
 - a) rilascia le tessere di partecipazione;
 - b) compila i relativi elenchi per le votazioni da consegnare alla Presidenza dell'Assemblea Generale;
 - c) redige il verbale conclusivo al termine dei lavori.

3. Avverso le decisioni della Commissione Verifica dei Poteri decide l'Assemblea Generale a maggioranza dei delegati presenti.

Art.6 – Costituzione e preliminari dell'Assemblea Generale

1. Ai fini della costituzione dell'Assemblea Generale fa fede il Verbale della Commissione Verifica dei Poteri.
2. L'Assemblea si intende regolarmente costituita secondo quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto.
3. Presieduta dal Presidente federale, assistito dal Segretario Generale, l'Assemblea Generale composta dai delegati delle Affiliate, degli atleti e dei tecnici aventi diritto a voto prende atto del verbale della Commissione Verifica dei Poteri o procede come previsto all'art. 5, comma 3) del presente Regolamento.
4. Elegge successivamente un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Vicesegretario e la Commissione Scrutinio.
5. Detti incarichi non sono revocabili nel corso dell'Assemblea Generale e debbono essere conferiti a persone diverse dai candidati alle varie cariche elettive e dai componenti il Consiglio federale e la relativa elezione avviene, all'unanimità o comunque con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto come individuati dalla Commissione Verifica Poteri.

Art.7 - Il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea Generale

1. Il Presidente dell'Assemblea Generale ha i seguenti compiti:
 - a) dirige l'Assemblea Generale in tutti i suoi aspetti, ne regola gli orari e la procedura, stabilisce le modalità delle votazioni sui punti in discussione;
 - b) concede la parola ai presenti aventi diritto ad intervenire;
 - c) accetta o respinge, in via preliminare, temporaneamente o definitivamente, mozioni, istanze o proposte, e ne fissa l'ordine di precedenza nella discussione, assicurando il rispetto delle norme di civile convivenza;
 - d) cura il rispetto dello Statuto e dei regolamenti in vigore;
 - e) proclama gli eletti alle cariche federali;
 - f) chiude i lavori assembleari;
 - g) sottoscrive il verbale, dopo averne controllata la piena rispondenza agli atti assembleari.
2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni, sostituendolo per gli atti che questi gli demanda. Sostituisce il Presidente quando richiesto ed in caso di momentaneo o definitivo impedimento.

Art.8 - Il Segretario e il Vicesegretario dell'Assemblea Generale

1. Il Segretario dell'Assemblea Generale cura la redazione del verbale, esplica le sue funzioni in diretta subordinazione del Presidente o Vicepresidente in caso di sostituzione momentanea o definitiva del primo.
2. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario nelle sue funzioni, sostituendolo per gli atti che questi gli demanda. Sostituisce il Segretario quando richiesto ed in caso di momentaneo o definitivo impedimento.

Art.9 - La Commissione Scrutinio

1. La Commissione Scrutinio:
 - a) esplica tutte le operazioni concernenti le votazioni, di cui redige verbale, ed in particolare controlla il regolare svolgimento delle operazioni di voto;
 - b) consegna le schede ai votanti e ne effettua successivamente lo spoglio;
 - c) dichiara la nullità della scheda elettorale nei casi in cui non sia determinabile la volontà del votante;

- d) esplica i propri compiti collegialmente e singolarmente e nel caso di suddivisione dei compiti, ne redige verbale che sottopone preventivamente all'approvazione del Presidente dell'Assemblea Generale.
2. Analoga procedura deve essere seguita dai Comitati Territoriali.

Art.10 - Sistemi di Votazione

1. Le modalità di votazione che devono essere osservate nelle Assemblee Generali sono definite dalla Segreteria Generale nel rispetto dei principi di trasparenza, di libera partecipazione e garantendo sempre il diritto alla controprova.
2. L'elezione delle cariche federali avviene con voto espresso segretamente e a pubblico scrutinio.
3. Lo spoglio e la proclamazione degli eletti avviene separatamente, carica per carica.
4. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo si fa riferimento all'art.13 dello Statuto.

Art.11 – Eleggibilità

Sono eleggibili tutti coloro che, in regola con gli artt. 9 e 10 dello Statuto, siano stati presentati quali candidati secondo i termini e le modalità appresso indicate.

Art.12 - Candidature

1. Le proposte di candidatura, secondo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto, debbono essere sottoscritte dai legali rappresentanti delle Affiliate, dagli atleti e dai tecnici, le cui firme devono essere convalidate dal Presidente del Comitato Regionale competente territorialmente. In caso di elezione di un Comitato Provinciale le proposte di candidatura devono essere convalidate dal Presidente del Comitato Provinciale.
2. Le proposte di candidatura debbono essere formulate sugli appositi moduli predisposti dalla Federazione, a disposizione delle Affiliate, anche per atleti e tecnici, presso le sedi dei Comitati Territoriali e inseriti sul sito internet federale.
3. La presentazione può essere consentita anche su fogli diversi purché aventi le caratteristiche ed indicazioni essenziali alla individuazione della carica e del soggetto che si intende proporre.
4. Le candidature debbono essere depositate esclusivamente presso la Segreteria Generale della Federazione in Roma.
5. Il deposito può essere effettuato anche da persona diversa dai firmatari.
6. Il termine di presentazione delle candidature scade improrogabilmente entro le ore 14:00 del quindicesimo giorno antecedente la data di inizio dell'Assemblea Generale e deve essere precisato espressamente sull'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale.

Art.13 - Formazione degli elenchi dei candidati – Ricorso avverso l'ammissibilità o meno di una candidatura

1. Scaduti i termini di presentazione delle candidature, la Segreteria Generale, espletato ogni opportuno accertamento, provvede alla compilazione dell'elenco suddiviso per cariche e numerando i candidati in ordine alfabetico.
2. La Segreteria Generale dà notizia dell'elenco predetto mediante pubblicazione sul sito internet federale almeno dodici giorni prima della celebrazione dell'Assemblea Generale.
3. Ove riscontrasse l'inammissibilità di una candidatura, la Segreteria Generale lo comunicherà immediatamente all'interessato, il quale potrà ricorrere tramite fax o posta elettronica alla Corte federale di Appello entro il termine perentorio di due giorni dalla pubblicazione delle candidature sul sito internet federale.

4. Analogamente, negli stessi termini e con le stesse modalità, il candidato la cui candidatura sia stata dichiarata ammissibile ed abbia interesse a contestare l'ammissibilità di un'altra candidatura, ha diritto di presentare ricorso, avanti la Corte federale di Appello.
5. La Corte federale di Appello si pronuncerà, in via definitiva, entro il termine di tre giorni dal ricevimento del ricorso. La decisione sarà pubblicata il giorno successivo sul sito internet federale.
6. In caso di accoglimento del ricorso, la Segreteria Generale darà notizia con Comunicato Ufficiale del nuovo elenco dei candidati, da pubblicare immediatamente sul sito internet federale.
7. Analoghe procedure si applicano anche per i Comitati Territoriali nei casi di elezioni a cariche periferiche.

Art.14 - Elezione delle cariche federali

1. Le elezioni del Presidente federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sono disciplinate dall'art.13 commi 3 e 5 dello Statuto.
2. L'elezione dei Consiglieri federali in rappresentanza delle Affiliate avviene con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai delegati delle Affiliate presenti. Viene eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti tra due o più candidati, sarà eletto il più anziano di età.
3. I Consiglieri federali atleti e tecnici saranno eletti dai delegati degli atleti e dei tecnici nell'apposita Assemblea di categoria.
4. L'elezione del Presidente e dei Consiglieri di un Comitato Territoriale in rappresentanza delle Affiliate, avviene nel rispetto dei disposti e della maggioranze previste dall'art. 13 commi 3 e 4 dello Statuto. Per i Consiglieri Territoriali in caso di parità di voti tra due o più candidati, sarà eletto il più anziano di età.

Art.15 - Formulazione del voto

In ciascuna elezione, ogni delegato può esprimere sulla scheda tante preferenze quante sono le cariche da eleggere.

Art.16 - Verbale dell'Assemblea Generale

1. Il verbale dell'Assemblea Generale, firmato dal Presidente dell'Assemblea Generale, dal Segretario e dalla Commissione Scrutinio, è redatto, entro 15 giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Generale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del CONI e fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
2. Ciascun delegato, avente diritto a voto all'Assemblea Generale ed ogni tesserato ha facoltà di prendere visione del verbale e di richiederne copia.

Art.17 - Ricorso avverso la validità dell'Assemblea Generale

1. Avverso la validità dell'Assemblea Generale è ammesso ricorso alla Corte federale di Appello a mezzo-fax o posta elettronica da parte di chi abbia partecipato con diritto di voto ai lavori assembleari, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il ventesimo giorno successivo allo svolgimento dell'Assemblea Generale stessa ed a condizione che il suddetto ricorso sia stato preannunciato in Assemblea Generale ed inserito nel relativo verbale.
2. Analoghe procedure devono essere seguite a cura dei competenti Comitati Territoriali in tema di reclami avverso la validità delle Assemblee territoriali.

CAPO II

ASSEMBLEA DI CATEGORIA DEI DELEGATI DEGLI ATLETI E TECNICI

Art.18 - Convocazione

1. La convocazione dell'Assemblea di Categoria dei delegati degli atleti e dei tecnici a norma dell'art. 24 dello Statuto, avviene a mezzo avviso pubblicato su Comunicato Ufficiale emanato dal Presidente federale, controfirmato dal Segretario Generale.
2. Il Comunicato Ufficiale di convocazione, pubblicato sul sito internet federale, deve contenere l'indicazione della città prescelta quale sede dell'Assemblea di Categoria, la data di effettuazione e l'ora d'inizio dei lavori assembleari in 1^a e 2^a convocazione, l'ordine del giorno e la composizione della Commissione Verifica dei Poteri, nonché quanto altro previsto dal presente regolamento. Il Comunicato Ufficiale deve essere spedito a mezzo posta elettronica federale, ai delegati eletti nei vari collegi nazionali, regionali o interregionali a norma dell'art. 23 dello Statuto. Fra la data di effettiva spedizione della convocazione e la data fissata per lo svolgimento devono intercorrere almeno trenta giorni.
3. Il Presidente federale provvederà alla convocazione di una Assemblea Straordinaria di Categoria da effettuarsi nel termine massimo di 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta qualora si verifichino i presupposti di cui all'art. 16, comma 3, dello Statuto limitatamente all'ipotesi del previsto quorum di atleti e tecnici.

Art.19 - Ordine del giorno

1. Entro i dieci giorni successivi alla data di spedizione dell'avviso di convocazione, può essere richiesto alla Segreteria Generale l'inserimento di argomenti mediante istanze proposte congiuntamente da almeno il 10% degli atleti o dei tecnici tesserati aventi diritto al voto.
2. Nel caso in cui si verificasse l'ipotesi di cui al precedente comma, la delibera del Consiglio federale che recepisce l'ordine del giorno definitivo è pubblicata su Comunicato Ufficiale almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea di Categoria.

Art.20 – Diritto di partecipazione e di voto

Hanno diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea Generale Ordinaria e/o Straordinaria di categoria i delegati eletti dagli atleti e dai tecnici a norma degli artt.20, 22, 23 e 25 dello Statuto.

Art.21 - Compiti della Commissione Verifica dei Poteri

1. La Commissione Verifica dei Poteri composta a norma dell'art. 27 dello Statuto accerta il diritto di partecipazione e/o di voto, mediante controllo della regolarità della rappresentanza dei delegati eletti dagli atleti e dai tecnici.
2. La Commissione Verifica dei Poteri:
 - a) rilascia le tessere di partecipazione;
 - b) compila i relativi elenchi per le votazioni da consegnare alla Presidenza dell'Assemblea di Categoria;
 - c) redige il verbale conclusivo al termine dei lavori.
3. Avverso le decisioni della Commissione Verifica dei Poteri decide l'Assemblea Generale di categoria a maggioranza dei delegati presenti.

Art.22 – Costituzione e preliminari dell'Assemblea di Categoria

1. Ai fini della costituzione dell'Assemblea di Categoria fa fede il Verbale della Commissione Verifica dei Poteri.

2. L'Assemblea di Categoria si intende regolarmente costituita secondo quanto previsto dall'art.19 dello Statuto.
3. Presieduta dal Presidente federale o da un suo delegato, l'Assemblea di Categoria composta dai delegati degli atleti e dei tecnici aventi diritto al voto prende atto del verbale della Commissione Verifica dei Poteri o procede come previsto all'art. 5, comma 3) del presente Regolamento.
4. Elegge successivamente un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Vicesegretario e la Commissione Scrutinio.
5. Detti incarichi non sono revocabili nel corso dell'Assemblea di categoria e debbono essere conferiti a persone diverse dai candidati alle varie cariche elettrive e la relativa elezione avviene all'unanimità o comunque con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto come individuati dalla Commissione Verifica Poteri.
6. Le altre formalità assembleari quali i sistemi di votazione, eleggibilità e candidature devono rispettare i disposti dello Statuto e del Regolamento Organico in quanto applicabili.

Art.23 - Elezione delle cariche federali

1. L'elezione dei Consiglieri federali in rappresentanza degli atleti e dei tecnici, avviene nel rispetto dell'art.13 dello Statuto e, comunque, con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai delegati degli atleti o dei tecnici presenti. Viene eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più candidati, sarà eletto il più anziano di età.
2. Per l'elezione dei Consiglieri federali in rappresentanza degli atleti e dei tecnici, ogni delegato può esprimere sulla scheda un numero di preferenze pari al numero dei candidati da eleggere.

Art.24 - Verbale dell'Assemblea di Categoria

1. Il verbale dell'Assemblea di Categoria, firmato dal Presidente dell'Assemblea di categoria, dal Segretario e dalla Commissione Scrutinio, è redatto, entro 15 giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Generale e l'altro trasmesso alla segreteria Generale del CONI e fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
2. Ciascun delegato, avente diritto al voto all'Assemblea Generale di Categoria ed ogni tesserato ha facoltà di prendere visione del verbale e di richiederne copia.

CAPO III - L'ASSEMBLEA REGIONALE

Art.25 – Convocazione

1. La convocazione dell'Assemblea Regionale disposta a norma dell'art. 40 dello Statuto, di cui viene data comunicazione al Presidente federale, avviene a mezzo avviso pubblicato su Comunicato Ufficiale a firma del Presidente Regionale o del Delegato Regionale della cui spedizione egli è responsabile.
2. Il Comunicato Ufficiale di convocazione, pubblicato sul sito internet federale, deve contenere l'indicazione della città prescelta quale sede dell'Assemblea, la data di effettuazione, l'ora d'inizio dei lavori assembleari in 1^a e 2^a convocazione, l'ordine del giorno e la composizione della Commissione Verifica dei Poteri, e deve essere spedito a mezzo posta elettronica federale almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Regionale, a tutte le Affiliate aventi diritto a voto.
3. Il Collegio elettorale regionale costituito per l'elezione dei delegati all'Assemblea Generale deve sempre precedere l'Assemblea Generale ordinaria.
4. Nel caso in cui il Presidente del Comitato Regionale non provveda alla convocazione nei termini di cui al presente articolo, il Consiglio federale nominerà un Commissario Straordinario.

Art.26 - Ordine del giorno

1. Entro i dieci giorni successivi alla data di spedizione dell'avviso di convocazione, può essere richiesto l'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti, mediante istanze proposte congiuntamente da almeno il 10% delle Affiliate aventi diritto al voto.
2. Nel caso in cui si verificasse l'ipotesi di cui al precedente comma, l'ordine del giorno definitivo è pubblicato su Comunicato Ufficiale a cura del Presidente del Comitato Regionale, almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea.

Art.27 - Diritto di partecipazione e di voto

1. Unitamente all'avviso di convocazione, il Presidente del Comitato Regionale trasmette l'elenco degli aventi diritto di partecipazione con la specifica per ognuno di essi dell'eventuale numero di voti, determinato a norma dell'art.21 dello Statuto.
2. Tale elenco deve essere preventivamente controllato, per la conforme rispondenza, dalla Segreteria Generale, che effettua tutti i necessari adempimenti, secondo quanto disciplinato dall'art.4 del presente Regolamento.
3. Entro i dieci giorni successivi alla data di spedizione dell'avviso le Affiliate che ritengono lesi il loro diritto di voto possono proporre ricorso, a mezzo fax o posta elettronica federale, al Presidente federale in prima istanza ed alla Corte federale di Appello in seconda ed ultima istanza.
4. Le decisioni assunte sono pubblicate su Comunicato Ufficiale.
5. Il Presidente del Comitato Regionale dà notizia dei ricorsi accolti e delle eventuali regolarizzazioni avvenute il giorno successivo alle decisioni.
6. Le Società non ancora affiliate possono regolarizzare il rinnovo dell'affiliazione nei dieci giorni successivi alla data di spedizione dell'avviso di comunicazione e comunque non oltre il 28 febbraio, acquisendo così il diritto al voto.

Art.28 - Commissione Verifica dei Poteri

1. La Commissione Verifica dei Poteri è composta da un Presidente ed almeno due membri effettivi e da due supplenti, tutti scelti dal Consiglio Direttivo Regionale, fra persone ad esso estranee e non candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea Regionale nella quale vengono chiamate ad operare.
2. La Commissione Verifica dei Poteri accerta il diritto di partecipazione e/o di voto, controllando la regolarità della rappresentanza delle Affiliate, secondo le norme dell'art.23 dello Statuto.

Art.29 Rappresentanza delle Affiliate nelle Assemblee Regionali

1. Nelle Assemblee Regionali, le Affiliate sono rappresentate dal Legale Rappresentante o da un componente del Consiglio Direttivo munito di specifico mandato rilasciato dal Legale Rappresentante della Affiliata.
2. I mandati e le deleghe, a pena di nullità, devono essere compilati su apposito modulo o su carta intestata della Affiliata recante firma del Legale Rappresentante e timbro della Affiliata. E' obbligatorio allegare alle eventuali deleghe o mandati la fotocopia del documento valido di riconoscimento del delegante o mandante.
3. E' consentito il rilascio di deleghe o mandati esclusivamente ad altra Affiliata avente diritto a voto.
4. Per ciascuna carica federale può essere rilasciato un solo mandato o delega.
5. Le Affiliate non aventi diritto a voto non possono presentare proprie candidature alle cariche federali.

6. Per Legale Rappresentante della Affiliata si intende il Presidente o il Dirigente Responsabile.

Art.30 - Costituzione e compiti dell'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea è regolarmente costituita nel rispetto dell'art. 19 dello Statuto.
2. Il Presidente è eletto, fra persone al di fuori del Consiglio Direttivo Regionale, dall'Assemblea Regionale stessa.
3. I sistemi di votazione sono i medesimi dell'Assemblea Generale, come previsto dall'art.10 del presente Regolamento.
4. L'Assemblea Regionale Ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a) eleggere il Consiglio Direttivo Regionale;
 - b) indicare le linee programmatiche dell'attività da svolgersi per ottenere un ordinato sviluppo della pallacanestro nell'ambito della regione;
 - c) discutere altri argomenti all'ordine del giorno.
6. L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato Regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma dell'art. 14 dello Statuto.

Art.31 - Procedure assembleari

Per tutte le procedure assembleari si applicano le norme previste per l'Assemblea Generale dal presente Regolamento, ove non disciplinato diversamente.

Art.32 – Deleghe

1. Nell'Assemblea Regionale ciascuna Affiliata può essere rappresentata dal suo legale rappresentante o da un mandatario da questi specificatamente designato, secondo le modalità di cui all'art.29 del presente Regolamento.
2. Nelle Assemblee Regionali è consentito il rilascio di deleghe ad altra Affiliata secondo le modalità previste dall'art. 23 comma 10 dello Statuto.

Art.33 - Modalità procedurali dell'Assemblea Regionale

1. Le modalità procedurali per l'elezione del Consiglio Direttivo Regionale sono le medesime previste per l'elezione del Consiglio federale.
2. Le candidature sono proposte, separatamente, per ciascuna carica, da Affiliate aventi diritto al voto, secondo quanto previsto dall'art.12 comma 2 lettere b) e d), dello Statuto.
3. Le candidature debbono essere depositate esclusivamente presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 20,00 del quindicesimo giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea Regionale, termine da richiamarsi espressamente sull'avviso di convocazione dell'Assemblea Regionale.
4. Ciascuna Affiliata non può presentare più di un modulo per la stessa carica regionale.
5. Salvo espresso dissenso, l'accettazione della candidatura deve intendersi presunta.
6. E' ammesso ricorso avverso l'ammissibilità o meno di una candidatura a norma dell'art.13 del presente Regolamento.

Art.34 - Elezione del Consiglio Direttivo Regionale

1. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo Regionale con votazioni separate per ciascuna carica e sulle candidature ammesse.
2. Le elezioni si svolgeranno con contestuale votazione mediante schede con voto espresso segretamente e con pubblico scrutinio.
3. Il verbale dell'Assemblea Regionale, in duplice esemplare, debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, deve essere trasmesso alla Segreteria Generale entro e non

oltre dieci giorni dallo svolgimento dell'Assemblea Regionale e fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

4. Il Consiglio federale può disporre l'annullamento dell'Assemblea Regionale con conseguente nomina di un Commissario Straordinario, qualora accerti la violazione di norme federali.
5. Tutti gli eletti entrano in carica immediatamente non appena proclamati tali dal Presidente dell'Assemblea.

CAPO IV - L'ASSEMBLEA PROVINCIALE

Art.35 – Convocazione

1. La convocazione dell'Assemblea Provinciale disposta a norma dell'art. 46 dello Statuto avviene a mezzo avviso pubblicato su Comunicato Ufficiale a firma del Presidente del Comitato Provinciale o del Delegato Provinciale della cui spedizione egli è responsabile.
2. Il Comunicato Ufficiale di convocazione, pubblicato sul sito internet federale, deve contenere l'indicazione della città prescelta quale sede dell'Assemblea Provinciale, la data di effettuazione, l'ora d'inizio dei lavori assembleari in 1° e 2° convocazione, l'ordine del giorno e la composizione della Commissione Verifica dei Poteri, e deve essere spedito a mezzo posta elettronica federale, almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Provinciale, a tutte le Affiliate aventi diritto a voto.
3. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale non provveda alla convocazione nei termini di cui al primo comma, il Consiglio federale nominerà un Commissario Straordinario.

Art.36 - Ordine del Giorno

1. Entro i dieci giorni successivi alla data di spedizione dell'avviso di convocazione, può essere richiesto l'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti mediante istanze proposte congiuntamente da almeno il 10% delle Affiliate aventi diritto a voto.
2. Nel caso in cui si verificasse l'ipotesi di cui al precedente comma, l'ordine del giorno definitivo è pubblicato su Comunicato Ufficiale almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea Provinciale.

Art.37 - Diritto di partecipazione e di voto

1. Unitamente all'avviso di convocazione il Presidente Provinciale trasmette l'elenco degli aventi diritto di partecipazione con la specifica per ognuno di essi dell'eventuale numero di voti, determinato a norma dell'art. 21 dello Statuto.
2. Tale elenco deve essere preventivamente controllato per la conforme rispondenza, dal Presidente Regionale, che effettua, di concerto con la Segreteria Generale, tutti i necessari adempimenti, secondo quanto disciplinato dall'art.4 del presente Regolamento.
3. Per le Assemblee Provinciali che si dovessero svolgere nel corso del quadriennio olimpico, entro i dieci giorni successivi alla data di spedizione dell'avviso di convocazione le Affiliate che ritengono lesi il loro diritto di voto possono proporre ricorso, a mezzo fax o posta elettronica federale, al Presidente della Federazione in prima istanza ed alla Corte federale di Appello in seconda ed ultima istanza.
4. Le decisioni assunte sono pubblicate su Comunicato Ufficiale.
5. Il Presidente Provinciale dà notizia dei ricorsi accolti e delle eventuali regolarizzazioni avvenute il giorno successivo le decisioni.

6. Le Società non ancora affiliate possono regolarizzare il rinnovo dell'affiliazione nei dieci giorni successivi alla data di spedizione dell'avviso di convocazione e comunque non oltre il 28 febbraio, acquisendo così il diritto al voto.

Art.38 - Commissione Verifica dei Poteri

1. La Commissione Verifica dei Poteri è composta da un Presidente ed almeno due membri effettivi e da due supplenti, tutti scelti dal Consiglio Direttivo Provinciale, fra persone ad esso estranee e non candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamati ad operare.
2. La Commissione Verifica dei Poteri accerta il diritto di partecipazione e/o di voto, controllando la regolarità della rappresentanza delle Affiliate, secondo le norme dell'art.23 dello Statuto.

Art.39 Rappresentanza delle Affiliate nelle Assemblee Provinciale

1. Nelle Assemblee Provinciali, le Affiliate sono rappresentate dal Legale Rappresentante o da un componente del Consiglio Direttivo munito di specifico mandato rilasciato dal Legale Rappresentante della Affiliata.
2. I mandati e le deleghe, a pena di nullità, devono essere compilate su apposito modulo o su carta intestata della Affiliata recante firma e timbro del Legale Rappresentante.
3. Per Legale Rappresentante della Affiliata si intende il Presidente o il Dirigente Responsabile.

Art.40 - Costituzione e compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea è regolarmente costituita nel rispetto dell'art.19 dello Statuto.
2. Il Presidente è eletto, fra le persone non facenti parte del Consiglio Provinciale, dall'Assemblea Provinciale stessa.
3. I sistemi di votazione sono i medesimi dell'Assemblea Generale, come previsti dall'art. 10 del presente Regolamento.
4. L'Assemblea Provinciale Ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a) eleggere il Consiglio Direttivo Provinciale;
 - b) indicare le linee programmatiche dell'attività da svolgersi per ottenere un ordinato sviluppo della pallacanestro nell'ambito della provincia;
 - c) discutere altri argomenti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea Provinciale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato Provinciale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma dell'art. 14 dello Statuto.

Art.41 - Procedure assembleari

Per tutte le procedure assembleari si applicano le norme previste per l'Assemblea Generale dal presente Regolamento, ove non disciplinato diversamente.

Art.42 – Deleghe

Nell'Assemblea Provinciale ciascuna Affiliata potrà rappresentare per delega una sola altra Affiliate oltre se stessa.

Art.43 - Modalità procedurali

1. Le modalità per l'elezione del Consiglio Direttivo Provinciale sono le medesime previste per l'elezione del Consiglio federale e del Consiglio Direttivo Regionale.
2. Le candidature sono proposte, separatamente per ciascuna carica, da Affiliate aventi diritto al voto, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 2 lettere b) e d), dello Statuto.

3. Le candidature debbono essere depositate esclusivamente presso la sede del Comitato Provinciale entro le ore 20,00 del quindicesimo giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea Provinciale, termine da richiamarsi espressamente sull'avviso di convocazione.
4. Ciascuna Affiliata non può presentare più di un modulo per la stessa carica provinciale.
5. Salvo espresso dissenso, l'accettazione della candidatura deve intendersi presunta.
6. E' ammesso ricorso avverso l'ammissibilità o meno di una candidatura a norma dell'art.13 del presente Regolamento.

Art.44 - Elezione del Consiglio Direttivo Provinciale

1. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo Provinciale con votazioni separate per ciascuna carica e sulle candidature ammesse.
2. Le elezioni si svolgeranno con contestuale votazione mediante schede con voto espresso segretamente e con pubblico scrutinio.
3. Il verbale dell'Assemblea, in duplice esemplare, debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, deve essere trasmesso al Presidente Regionale, per un successivo inoltro alla Segreteria Generale, entro e non oltre dieci giorni dallo svolgimento dell'Assemblea Provinciale.
4. Il Consiglio federale può disporre l'annullamento dell'Assemblea con conseguente nomina di un Commissario Straordinario, qualora accerti la violazione di norme federali.
5. Tutti gli eletti entrano in carica immediatamente non appena proclamati tali dal Presidente dell'Assemblea.

TITOLO II - ORGANI FEDERALI CENTRALI

CAPO I - IL PRESIDENTE FEDERALE

Art.45 - Rappresentanza e domicilio legale del Presidente federale

Il Presidente federale esplica i suoi compiti nei limiti delle norme fissate dallo Statuto e dal presente regolamento. Il suo domicilio legale è presso la sede della Federazione.

Art.46 – Funzioni, compiti e durata

1. Il Presidente rappresenta il potere esecutivo della Federazione. Conseguentemente, oltre ai compiti e poteri conferitigli dallo Statuto:
 - a) firma gli atti della Federazione;
 - b) stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio federale e ne regola la procedura e le modalità dei lavori;
 - c) partecipa ai lavori di qualsiasi altro Organo o Organismo federale, con diritto di parola ma non di voto, ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia;
 - d) presiede nella fase preliminare l'Assemblea Generale;
 - e) assume tutte le iniziative che ritiene utili agli interessi della Federazione.

CAPO II - IL CONSIGLIO FEDERALE

Art.47 – Convocazione

1. Il Consiglio federale è convocato dal Presidente federale secondo quanto previsto dall'art.29, comma 1 dello Statuto.
2. La data della riunione del Consiglio federale deve essere fissata non oltre venti giorni dalla ricezione della richiesta.
3. Salvo il caso di convocazione in via di urgenza, la data e la sede fissate dal Presidente, devono essere comunicate dal Segretario Generale almeno dieci giorni prima ed entro lo stesso termine deve essere comunicato l'ordine del giorno dei lavori.

Art.48 - Ordine del giorno dei lavori e obbligo di partecipazione

1. L'ordine del giorno dei lavori è fissato dal Presidente federale e comunicato dal Segretario Generale.
2. È in facoltà dei Consiglieri richiedere entro 3 giorni dalla comunicazione al Presidente federale l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno della prima riunione utile.

Art.49 - Funzioni del Consiglio federale

1. I membri del Consiglio federale esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato o delega.
2. In adempimento a quanto previsto dall'art.32 lettera r dello Statuto, all'inizio del quadriennio olimpico, e per la durata dello stesso, il Consiglio federale, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, può riconoscere ai Comitati Provinciali costituiti, l'assegnazione dell'Ufficio Tecnico per la gestione di campionati con un numero complessivo di gare non inferiore a 2.000.

Art.50 - Pubblicità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio federale e le decisioni adottate dagli organismi statutari operanti nell'ambito federale sono immediatamente esecutive e pubblicate mediante Comunicato Ufficiale, firmato dal Presidente federale e dal Segretario Generale. Per alcune deliberazioni sono previste particolari modalità di notifica oppure possono essere rinviate ad epoca successiva se esplicitamente indicate nel testo della decisione stessa. Le deliberazioni sono

progressivamente numerate in ordine cronologico secondo quanto risultante nel verbale dei lavori del Consiglio federale.

2. E' facoltà del Consiglio federale assumere deliberazioni a carattere interno o con riserva di successiva pubblicazione.

Art.51 - Verbale del Consiglio federale

1. Il verbale deve essere approvato dal Consiglio federale e l'originale, sottoscritto dal Presidente federale e dal Segretario Generale, inserito nell'apposita raccolta ufficiale.
2. In sede di approvazione i componenti del Consiglio federale hanno la facoltà di fare inserire proprie dichiarazioni.

Art.52 - Modalità procedurali dei lavori

1. Il Presidente federale regola la discussione sugli argomenti proposti, fissando la durata degli interventi, dichiarando chiusa la discussione e adempiendo a quant'altro possa occorrere per una corretta procedura dei lavori.
2. In caso di esame dei regolamenti federali può disporre una generale discussione preliminare, stabilendo una specifica votazione per l'esame dei singoli articoli.
3. Eventuali dichiarazioni di voto possono essere rese dopo la chiusura della discussione preliminare.

Art.53 - Modalità di votazione

Le modalità di votazione sono stabilite dal Presidente federale.

CAP. III - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.54 - Funzioni e compiti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni previste dall'art.33 dello Statuto.
2. Di ogni riunione e delle relative risultanze, il Collegio redige il relativo verbale, sottoscritto dai componenti.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti può compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e gli Organismi centrali e presso le strutture territoriali della FIP. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale e al Segretario Generale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
4. Per ogni ispezione e/o accertamento il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà redigere e sottoscrivere il relativo verbale.

CAPO IV – IL SEGRETARIO GENERALE

Art.55 – Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale svolge le funzioni previste dall'art. 34 dello Statuto.

CAP. V – LA COMMISSIONE TESSERAMENTO

Art. 56 - Composizione e funzionamento

1. La Commissione Tesseramento è l'Organo Federale centrale delegato dal Consiglio federale a decidere le istanze per i trasferimenti di autorità e quant'altro attribuito alla sua competenza dal Regolamento Esecutivo. La Commissione Tesseramento è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, da tre componenti effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio federale. Nel caso di presenza contemporanea del Presidente e del Vice Presidente, quest'ultimo assumerà la funzione di componente.
2. Le riunioni della Commissione Tesseramento sono valide con la presenza del Presidente, o del Vice Presidente e di due componenti.
3. Le deliberazioni della Commissione Tesseramento sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Art. 57 – Competenze (del. n.57 CF 28/11/2014)

1. La Commissione Tesseramento è competente a deliberare in ordine a:
 - a) istanze per tesseramento conseguente a mancata iscrizione, rinuncia od esclusione dell'Affiliata dal campionato (art. 15 R.E. Tess.);
 - b) istanze per il trasferimento conseguente a mancata utilizzazione (art. 16 R.E. Tess.);
 - c) istanze per tesseramento conseguente a cambiamento di residenza del giocatore (art. 17 R.E. Tess.);
 - d) -abrogato-;
 - e) istanze per richiesta di deroga (art. 42 R.E. Tess.);
 - f) istanze per richiesta di sospensione del tesseramento (art. 43 R.E. Tess.);
 - g) quant'altro demandatole dal presente Regolamento;
 - h) ogni istanza di deroga in materia di tesseramento.
2. Le delibere della Commissione Tesseramento sono comunicate agli interessati, pubblicate e conservate per il tempo di almeno un anno nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con *link* alla relativa pagina accessibile dalla *home page*.
3. Le delibere della Commissione Tesseramento possono essere impugnate innanzi ai Giudici federali secondo le norme del Regolamento di Giustizia. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione, che è in ogni caso successiva alla comunicazione.

CAP. VI – L'ARBITRATO

Art. 58 - Controversie devolute in arbitrato – Commissione Vertenze Arbitrali

1. Tutte le controversie insorte tra affiliate, tra tesserati, tra associati, tra affiliate e tesserati, tra affiliate e associati, o tra tesserati e associati, le quali siano originate dalla attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale, sono devolute, in via esclusiva, a norma dell'art.37 dello Statuto, alla competenza di un Collegio arbitrale.
2. Le affiliate e/o i tesserati e/o gli associati con la presentazione della domanda di affiliazione, tesseramento, o comunque con l'accettazione dell'incarico conferito dalla FIP, accettano espressamente le norme previste dal presente titolo.
3. Alla Commissione Vertenze Arbitrali (CVA) sono attribuite le funzioni federali relative alle procedure arbitrali e all'esecuzione dei lodi. Essa è composta dal Presidente, da quattro componenti effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Federale - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale - tra magistrati, anche a

riposo, professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, avvocati o esperti di diritto, cui sono attribuite le funzioni federali relative alle procedure arbitrali e all'esecuzione di lodi.

Art. 59 - Requisiti per la nomina a Presidente ed a componenti del Collegio Arbitrale – Lista degli Arbitri

1. Il Presidente e i componenti dei Collegi Arbitrali sono nominati tra le persone iscritte nella Lista predisposta dalla CVA, secondo criteri di pubblicità e trasparenza e avuto riguardo alla competenza ed esperienza nel campo del diritto sportivo, e approvata dal Consiglio federale.
2. Non può essere iscritto nella lista chi si trovi anche in una sola delle condizioni di seguito riportate:
 - a) abbia riportato sanzioni disciplinari sospensive o espulsive nell'ambito delle Federazioni Sportive;
 - b) sia sottoposto a sospensione cautelare nel medesimo ambito per violazioni disciplinari;
 - c) ricopra un incarico elettivo o sia componente di qualsiasi Organo di giustizia della FIP;
 - d) sia tesserato alla FIP.
3. Per essere inseriti nella Lista occorre dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) e impegnarsi formalmente a non porre in essere atti o comportamenti dai quali possa derivare una situazione di incompatibilità. Chiunque, dopo essere stato iscritto nella Lista, venga a trovarsi in una delle suddette condizioni diventa automaticamente incompatibile e la CVA, accertata la sopravvenuta incompatibilità dell'iscritto, provvede a cancellare, anche d'ufficio, il relativo nominativo senza necessità di delibera del Consiglio federale.
4. I ricorsi avverso la sostituzione per incompatibilità o per altri gravi motivi dei componenti del Collegio nominati vanno proposti al Tribunale federale.
5. Alla Lista degli arbitri è assicurata adeguata pubblicità anche attraverso l'inserimento sul sito internet della FIP.

Art. 60 - Incompatibilità dei componenti del Collegio Arbitrale

1. Non può comunque svolgere la funzione di arbitro chi versi, al momento della nomina, in una delle condizioni di cui al precedente art.59 comma 2.
2. Non possono far parte del Collegio arbitrale gli ascendenti, i discendenti e gli affini in linea retta delle parti interessate, coloro che hanno sottoscritto atti dai quali trae origine la controversia, e coloro che hanno un interesse nella controversia.
3. Con l'accettazione della nomina di cui all'art.63 la persona nominata è tenuta a dichiarare sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi [1] e [2].

Art. 61 - Doveri e diritti dei componenti del Collegio Arbitrale

1. I Componenti del Collegio Arbitrale, fino al deposito del lodo presso la CVA, sono equiparati per le funzioni svolte ai dirigenti federali.
2. Essi sono obbligati ad adempiere con lealtà e correttezza al mandato ricevuto.
3. Gli iscritti nella Lista assumono l'impegno di accettare le nomine e di partecipare alle riunioni fissate per le singole procedure, fatti salvi comprovati motivi che impediscono l'accettazione della nomina e la partecipazione alla riunione.
4. E' dovere dei componenti del Collegio rispettare le norme procedurali di cui al presente Capo, rispettare i termini di deposito dei lodi e ogni altro termine previsto dalle norme di regolamento o stabilito dalla CVA, per le attività del Collegio.

5. Qualsiasi violazione dei doveri di cui ai commi precedenti da parte del Presidente o dei componenti del Collegio Arbitrale, costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza ed è sanzionata ai sensi dell'art. 39 del Regolamento di Giustizia. La CVA, in tali casi, anche d'Ufficio, rimette gli atti al Tribunale Federale, competente per tali violazioni quale Organo di giustizia federale di primo grado.
6. I componenti del Collegio hanno diritto a percepire un compenso, oltre al rimborso delle spese sostenute, che provvedono a liquidare nel lodo applicando la Tabella F del Regolamento di Giustizia.

Art. 62 - Ricorso dell'istante e risposta della parte convenuta

1. La parte che intende attivare la procedura arbitrale inoltra il proprio ricorso alla controparte, a mezzo posta elettronica certificata.
2. Nel ricorso la parte deve indicare:
 - a) il nome e cognome dell'istante, la denominazione se trattasi di soggetto collettivo, il nome e cognome del legale rappresentante del soggetto collettivo;
 - b) le condizioni soggettive e/o oggettive, inerenti il titolo e l'oggetto della lite, in base alle quali il ricorrente assume che la controversia rientri tra quelle oggetto della clausola compromissoria di cui all'art.54 dello Statuto;
 - c) la residenza dell'istante, o la sede se si tratta di soggetto collettivo;
 - d) il nome e cognome del difensore munito di procura se nominato;
 - e) tutte le domande che intende sottoporre al Collegio;
 - f) tutti i mezzi di prova dei quali intende chiedere l'ammissione e i documenti che offre in comunicazione;
 - g) il nominativo dell'arbitro di parte, scelto tra i soggetti iscritti nella Lista di cui all'art.59 del presente Regolamento. In difetto l'arbitro di parte è nominato dalla CVA sempre tra i soggetti iscritti nella Lista, nel rispetto dei criteri dettati ai sensi dell'art.63 comma [3] del presente Regolamento.
 - h) l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative all'arbitrato. In mancanza, ogni comunicazione si intende effettuata mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata o deposito presso la Segreteria della CVA
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla parte istante, o dal difensore munito di procura rilasciata a margine o in calce al ricorso.
4. Il ricorso, unitamente alla prova dell'avvenuto invio alla controparte, ai documenti allegati ed alla prova del pagamento dei diritti amministrativi di arbitrato, stabiliti in base alla Tabella E del Regolamento di Giustizia, deve essere depositato presso la Segreteria della CVA entro 5 giorni dall'invio alla controparte.
5. La parte che ha ricevuto l'istanza può nei 20 giorni successivi alla ricezione del ricorso, inviare all'istante a mezzo raccomandata, fax o altro mezzo equipollente una memoria di risposta.
6. Nella memoria la parte resistente:
 - a) deve indicare il nome e cognome della parte resistente, la denominazione se trattasi di soggetto collettivo, il nome e cognome del legale rappresentante del soggetto collettivo;
 - b) deve indicare la propria residenza, o la sede se si tratta di soggetto collettivo;
 - c) indica il nome e cognome del difensore munito di procura se nominato;
 - d) svolge le proprie eccezioni e difese;
 - e) propone le eventuali domande riconvenzionali;
 - f) indica i mezzi di prova dei quali intende chiedere l'ammissione e i documenti che offre in comunicazione;
 - g) indica il nominativo dell'arbitro di parte, scelto tra i soggetti iscritti nella Lista di cui all'art.59 del presente Regolamento. In difetto l'arbitro di parte è nominato dalla CVA

sempre tra i soggetti iscritti nella Lista, nel rispetto dei criteri dettati ai sensi dell'art.63 comma [3] del presente Regolamento.

- h) deve indicare l'indirizzo fax o e-mail presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative all'arbitrato. In mancanza ogni comunicazione si intende effettuata mediante deposito presso la Segreteria della CVA
- 7. La memoria deve essere sottoscritta dalla parte resistente o dal difensore munito di procura rilasciata a margine o in calce alla memoria.
- 8. La memoria unitamente alla prova dell'avvenuto invio alla parte istante, con i documenti allegati, deve essere depositata presso la Segreteria della CVA entro 5 giorni dall'invio alla controparte.

Art. 63 - Composizione del Collegio Arbitrale - Dichiarazione di manifesta incompetenza arbitrale

- 1. Il Presidente del Collegio Arbitrale è scelto di comune accordo dalle parti o, su loro mandato, dagli arbitri di parte, tra coloro che sono iscritti nella Lista di cui all'art.59 nel termine di 5 giorni dalla data di comunicazione dell'accettazione della loro nomina, ai sensi del comma 4.
- 2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 1, il Presidente del Collegio Arbitrale è nominato dalla CVA, sempre tra i soggetti iscritti nella Lista. La Segreteria della CVA comunica la nomina al Presidente così designato.
- 3. La CVA stabilisce preventivamente criteri generali, fra i quali deve essere prevista la rotazione degli arbitri, ai quali attenersi per la scelta del Presidente del Collegio Arbitrale e per la scelta dell'arbitro di parte, tra coloro che sono iscritti nella Lista di cui all'art.59, quando si deve provvedere ai sensi del comma 2, e dell'art.62, comma 2, lett. g) e comma 6, lett. g).
- 4. L'incarico di arbitro e di Presidente del Collegio deve essere accettato per iscritto entro 3 giorni dalla comunicazione della nomina. L'accettazione della nomina deve essere comunicata alle parti e alla CVA entro 24 ore e deve contenere la dichiarazione di responsabilità dell'arbitro di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt.59 e 60.
- 5. La CVA:
 - a) qualora ravvisi, sulla base del ricorso introduttivo e della memoria di resistenza, la manifesta incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia, per non essere oggetto della clausola compromissoria di cui all'art.54 dello Statuto Federale, la dichiara con proprio provvedimento che viene comunicato alle parti e agli arbitri se già nominati. In tale caso la CVA esaurisce la procedura senza dare corso agli ulteriori atti;
 - b) se non deve provvedere, a norma della precedente lettera a), la CVA nomina l'arbitro di parte nei casi previsti dall'art.62, comma 2, lett. g), e comma 6, lett. g), e invita le parti a nominare il Presidente del Collegio nel termine di giorni 5 decorrente dalla comunicazione della accettazione della loro nomina, ai sensi del comma 1.
- 6. La Segreteria della CVA comunica alle parti e agli arbitri l'adozione del provvedimento di cui al comma 5 lett. a). Negli altri casi invia ai componenti del Collegio Arbitrale la comunicazione delle nomine effettuate dalle parti e, se adottato ai sensi del precedente comma 2, il provvedimento di nomina del Presidente del Collegio.
- 7. Ricevute le accettazioni degli arbitri di parte e del Presidente del Collegio, la CVA, verificata la completezza e la regolarità degli atti, dichiara costituito il Collegio.

Art. 64 - Procedura

- 1. Il Presidente del Collegio, fissa la data della riunione, che deve tenersi nel termine di giorni 20 dal provvedimento di costituzione del Collegio.

2. La data viene tempestivamente comunicata a cura della Segreteria della CVA alle parti costituite.
3. Le parti che abbiano chiesto di ascoltare testimoni o che intendano essere ascoltate personalmente hanno l'onere di comparire e di invitare a propria cura e spese i testimoni indicati perché siano presenti alla riunione.
4. La CVA provvede alla sostituzione di uno o più componenti del Collegio Arbitrale che nel corso dell'arbitrato rinuncino al mandato, ovvero vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità.
5. Le riunioni si svolgono, fatti salvi comprovati motivi di indisponibilità della sede, presso gli Uffici della Federazione Italiana Pallacanestro in Roma.
6. Alla prima riunione fissata ai sensi del comma [1] il Collegio, accertata la sua regolare costituzione:
 - a) verifica l'ammissibilità del ricorso;
 - b) verifica la regolarità di instaurazione della procedura;
 - c) esperisce un tentativo di conciliazione;
 - d) decide sulla ammissione dei mezzi di prova;
 - e) acquisisce le prove ammesse e provvede ad ascoltare le parti e i testimoni;
 - f) invita le parti alla discussione e alla precisazione delle conclusioni.
7. Il Collegio può disporre il rinvio ad una riunione successiva:
 - a) per comprovato e documentato impedimento a comparire della parte, o del suo difensore cui la parte abbia rilasciato procura;
 - b) quando la parte resistente abbia svolto rituale domanda riconvenzionale. In tale caso il Collegio assegna alla parte istante un termine non superiore a 10 giorni per replicare alla domanda e chiedere eventuali mezzi di prova;
 - c) quando il Collegio abbia ammesso la prova orale, ma la stessa non possa essere espletata nella medesima riunione per comprovato e documentato impedimento a comparire della persona che deve essere ascoltata;
 - d) quando il Collegio abbia ammesso la prova orale e per la complessità della stessa ovvero per il numero di persone da ascoltare, l'istruttoria non possa essere conclusa in una unica riunione;
 - e) quando decida di avvalersi di una consulenza tecnica o di acquisire d'ufficio, o su istanza di parte, ulteriori elementi istruttori ritenuti rilevanti che non possono essere acquisiti nella medesima riunione.
8. Tranne che nei casi di rinvio, il Collegio esaurisce l'attività alla prima riunione, invita le parti a precisare le conclusioni e trattiene la controversia in decisione.
9. Quando il Collegio trattiene la controversia in decisione può, su richiesta di parte, assegnare termini non superiori a 10 giorni per il deposito e lo scambio di memorie di carattere conclusivo e termini non superiori a ulteriori 5 giorni per il deposito e lo scambio di eventuali brevi repliche.
10. I provvedimenti nel corso della procedura sono adottati dal Collegio a maggioranza.
11. Delle riunioni viene redatto processo verbale.

Art. 65 - Termine per la decisione e deposito del lodo

1. Il Collegio decide e redige il lodo applicando le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali, i principi generali dell'ordinamento giuridico e le norme del diritto sportivo.
2. Il lodo deve essere pronunciato nel termine di giorni 90 decorrente dalla data dell'ultima accettazione di nomina da parte degli arbitri.
3. Il termine di cui al comma [2] è prorogato di 30 giorni nei seguenti casi e per non più di una volta per ciascuno di essi:
 - a) quando vi sia accordo scritto delle parti, comunicato al Collegio Arbitrale;

- b) nelle ipotesi previste all'art.64 comma 7 lett. c), d) ed e), quando il Collegio abbia dovuto disporre rinvio per la assunzione delle prove;
 - c) se è modificata la composizione del Collegio.
4. Il lodo deve essere depositato in originale, unitamente al fascicolo della procedura, presso la Segreteria della CVA entro 5 giorni dalla sottoscrizione a cura del Presidente del Collegio.

Art. 66 - Contenuto del lodo

1. L'arbitrato disciplinato da presente Capo è di natura irrituale.
2. Il lodo deve pronunciare sulle questioni oggetto della controversia.
3. Nel lodo il Collegio provvede sulle spese di difesa che seguono la soccombenza, tranne che il Collegio non ritenga di compensarle, precisandone i motivi.
4. Il Collegio liquida altresì le proprie spese e competenze, applicando la Tabella F del Regolamento di Giustizia e le pone a carico della parte soccombente.
5. Il lodo è deliberato a maggioranza semplice, è redatto per iscritto e deve contenere:
 - a) nome e cognome dei componenti del Collegio;
 - b) nome, cognome delle parti o loro denominazione se trattasi di soggetti collettivi, nome e cognome del legale rappresentante del soggetto collettivo, nome e cognome dei difensori, se nominati;
 - c) l'esposizione dei fatti e dei motivi della decisione;
 - d) il dispositivo;
 - e) la sottoscrizione degli arbitri o di almeno due componenti, purché si dia atto che il terzo arbitro non ha voluto o potuto sottoscriverlo;
 - f) la data della sottoscrizione e l'indicazione della sede dell'arbitrato.

Art. 67 - Esecutività e ratifica (del. n.301 CF 21/02/2015)

1. La CVA, ricevuto il lodo nei termini e modi di cui all'art.65 comma 4, con provvedimento da assumere nella prima riunione successiva, accertata la regolarità formale del lodo, lo ratifica e lo dichiara esecutivo assegnando alla parte soccombente un termine di giorni 20 per l'adempimento. Nel caso in cui ravvisi una irregolarità, la CVA rimette il lodo al Presidente del Collegio con provvedimento motivato, fissando all'uopo un termine per le determinazioni di competenza.
2. La Segreteria della CVA
 - a) comunica alle parti costituite il lodo, mediante trasmissione integrale dello stesso, unitamente al provvedimento di ratifica ed esecutività con la fissazione del termine per provvedere. Dall'invio della comunicazione decorre per la parte soccombente il termine di 20 giorni per adempire. La comunicazione viene trasmessa agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dalle parti sull'istanza e sulla memoria di risposta, e in mancanza, mediante deposito presso la Segreteria della CVA;
 - b) comunica all'Ufficio Tesseramento Nazionale o a quello Regionale interessato il provvedimento di esecutività, ai fini di cui al successivo comma 3.
3. Dall'invio della comunicazione di cui al comma 2, lett.a), la parte soccombente non può procedere a tesseramenti di nuovi giocatori o tesserati CNA che, qualora posti in essere, non hanno effetto ai fini sportivi, ad eccezione dei rinnovi di autorità e dei passaggi di categoria.
4. La parte soccombente è tenuta a comunicare alla Segreteria della CVA l'avvenuto adempimento comprovandolo con idonea dichiarazione della parte creditrice. La Segreteria della CVA comunica a sua volta l'adempimento all'Ufficio Tesseramento Nazionale e a quelli regionali interessati e da tale comunicazione cessano gli effetti di cui al comma precedente.

Art.68 - Inadempimento

1. Decorso il termine assegnato dalla CVA senza che la parte obbligata abbia adempiuto e fornito la prova liberatoria dell'adempimento, ferma restando la permanenza degli effetti della esecutività di cui all'art.67, la Segreteria della CVA rimette gli atti al Consiglio federale per la dichiarazione di morosità della parte inadempiente.
2. Qualora tale prova pervenga oltre il termine assegnato, ma prima che il Consiglio federale abbia dichiarato la morosità, la Segreteria della CVA comunica l'avvenuto adempimento all'Ufficio Tesseramento Nazionale e a quelli Regionali interessati ai fini della cessazione degli effetti di cui all'art.67, comma 3.
3. Le conseguenze derivanti dalla dichiarazione di morosità adottata dal Consiglio federale, nei confronti di Affiliate, sono disciplinate nella Parte Seconda – Titolo I del presente Regolamento.
4. Il provvedimento di dichiarazione di morosità adottato dal Consiglio federale nei confronti di tesserati che siano risultati soccombenti e non abbiano adempiuto, è trasmesso al Tribunale federale ai sensi ed agli effetti dell'art. 39 ter comma 2 del Regolamento di Giustizia.

Art. 69 - Sospensione effetti stato di morosità

1. L'eventuale impugnazione del lodo dinanzi alla Autorità Giudiziaria non sospende gli effetti della esecutività dello stesso né gli effetti della dichiarazione di morosità.

Art. 70 - Istanza di ingiunzione

1. Su ricorso del tesserato o della Affiliate che afferma di essere creditore nei confronti di una Affiliate di una somma di danaro, liquida ed esigibile, dovuta a titolo di corrispettivo, compenso o rimborso spese, risultante da accordo redatto in forma scritta, datato e sottoscritto dalle parti, può essere pronunciato provvedimento di ingiunzione.
2. Il ricorso deve essere depositato alla Segreteria della CVA e deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) nome, cognome, denominazione e nome del legale rappresentante, se trattasi di ente collettivo, domicilio o sede dell'istante, nonché indirizzo fax o e-mail al quale ricevere le comunicazioni. In mancanza le comunicazioni sono effettuate con deposito presso la Segreteria della CVA;
 - b) nome cognome, denominazione e nome del legale rappresentante se trattasi di ente collettivo, domicilio o sede della parte intimata;
 - c) indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata della parte intimata alla quale deve essere trasmesso il ricorso e il pedissequo provvedimento di ingiunzione;
 - d) l'indicazione esatta della fonte del credito, del periodo cui si riferisce e dell'ammontare del credito;
 - e) la espressa richiesta di emettere ingiunzione di pagamento dell'importo indicato nel ricorso nei confronti della parte intimata.
3. Al ricorso deve essere allegato a pena di improcedibilità l'accordo redatto in forma scritta, datato e debitamente sottoscritto dall'istante e dalla parte intimata, dal quale deve risultare che l'istante ha titolo per azionare la procedura per l'importo ed il periodo indicati nel ricorso nei confronti della parte intimata. Al ricorso deve essere altresì allegata la prova dell'avvenuto pagamento del contributo di procedura da parte dell'istante, nella misura prevista dalla Tabella E del Regolamento di Giustizia.
4. La CVA, ricorrendone le condizioni provvede ad emettere l'ingiunzione di pagamento in calce al ricorso originale. Qualora ravvisi che non vi sono i presupposti per l'emissione della ingiunzione, emette provvedimento di rigetto dandone comunicazione alla parte istante a cura della Segreteria della CVA.
5. Nel provvedimento di ingiunzione la CVA:

- a) ingiunge alla parte intimata di pagare all'istante, nel termine di giorni 20 dalla ricezione del ricorso e del pedissequo provvedimento di ingiunzione, per la causale di cui al ricorso, la somma che deve essere espressamente indicata nel provvedimento di ingiunzione, oltre l'importo versato dall'istante a titolo di contributo, nonché le eventuali spese di assistenza e difesa;
 - b) avverte la parte intimata che ha la facoltà di opporsi alla ingiunzione mediante ricorso, da proporsi nelle forme e nei termini di cui al successivo art.71;
 - c) deposita senza indugio il ricorso ed il pedissequo provvedimento presso la Segreteria della CVA per i successivi adempimenti.
6. La Segreteria della CVA trasmette alla parte istante ed a quella intimata, agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati nel ricorso, copia del ricorso munito del pedissequo provvedimento di ingiunzione.
 7. Dalla data di ricezione del provvedimento decorre per la parte intimata il termine di giorni 20 per l'adempimento. Decorso tale termine senza che sia pervenuta presso la Segreteria della CVA la prova dell'avvenuto adempimento, la CVA dichiara la esecutività del provvedimento di ingiunzione e la Segreteria della CVA ne dà comunicazione all'Ufficio Tesseramento Nazionale e a quelli Regionali interessati ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al precedente art.67 nonché alla Segreteria Generale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.68 del presente Regolamento da parte del Consiglio federale.
 8. L'esecutività dichiarata ai sensi del precedente comma [7] può essere sospesa su istanza della parte intimata solo quando dalla esecutività possa derivare un grave e irreparabile pregiudizio che la parte istante è tenuta a dimostrare. Sull'istanza di sospensione provvede la CVA ovvero il Collegio qualora sia stata proposta opposizione all'ingiunzione.

Art. 71 - Opposizione a seguito di ingiunzione

1. La parte intimata che intende opporsi alla ingiunzione deve inoltrare ricorso, nelle forme prescritte all'art.62 del presente Regolamento, nel termine di giorni 20 dal ricevimento del ricorso e del pedissequo provvedimento di ingiunzione emesso ai sensi del precedente art.70.
2. Al ricorso in opposizione si applicano le disposizioni sulla procedura di arbitrato di cui agli artt.62 e seguenti del presente Regolamento.
3. Con il lodo emesso a seguito di opposizione il Collegio conferma l'ingiunzione ovvero revoca o modifica in tutto o in parte la stessa indicandone i motivi.
4. Con la revoca o modifica del provvedimento di ingiunzione cessano gli effetti dell'esecutività dello stesso.

Art. 72 - Vertenze fra Società appartenenti al Settore Professionistico. Clausola arbitrale

1. Con riguardo alle controversie insorte fra le Società facenti parte del Settore Professionistico, l'attivazione della procedura arbitrale deve avvenire nel rispetto delle norme e con le modalità previste dagli Statuti delle rispettive Leghe approvati dalla Federazione, ai sensi della Legge 23 marzo 1981 n. 91 art. 4.

Art. 73 - Mancata esecuzione di lodi da parte di Società appartenenti al Settore Professionistico

1. Nei confronti delle Affiliate appartenenti al Settore Professionistico, la Lega competente per delega della Federazione, adotta gli stessi provvedimenti di cui agli articoli precedenti in quanto compatibili.
2. La mancata esecuzione di lodi nei termini fissati, costituisce grave infrazione all'ordinamento sportivo e comporta la revoca dell'affiliazione.
3. La revoca dell'affiliazione è di competenza del Consiglio federale.

CAPO V – LA PROCURA FEDERALE

Art.74 – Funzioni e compiti

1. La Procura federale è l'organo federale centrale che esercita in via esclusiva l'azione disciplinare.
2. La Procura federale si articola ed opera secondo quanto previsto dall'art.36 dello Statuto e dagli artt. 104-114 del Regolamento di Giustizia.

CAPO VI – LA COMMISSIONE TESSERAMENTO

Art.75 – Funzioni e compiti

1. La Commissione Tesseramento è l'organo federale centrale che delibera sulle istanze per i trasferimenti di autorità e su quant'altro attribuito alla sua competenza dai Regolamenti federali.
2. La Commissione Tesseramento si articola ed opera secondo quanto previsto dall'art.35 dello Statuto e dagli artt. 56 e 57 del presente Regolamento.

CAPO VII – LA COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

Art.76 – Funzioni e compiti

1. La Commissione federale di Garanzia è l'organo federale centrale che ha la finalità primaria di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura federale.
2. La Commissione federale di Garanzia si articola ed opera secondo quanto previsto dagli artt. 38 e 55 dello Statuto e dall'art. 62 del Regolamento di Giustizia.

CAPO VIII – LA COMMISSIONE VERTENZE ARBITRALI

Art.77 – Funzioni e compiti

1. La Commissione Vertenze Arbitrali è l'organo federale centrale che amministra gli arbitrati, giusta la clausola compromissoria prevista dall'art.54 dello Statuto.
2. La Commissione Vertenze Arbitrali si articola ed opera secondo quanto previsto dall'art.37 dello Statuto e dagli artt. 58 - 70 del presente Regolamento.

PARTE SECONDA
TITOLO I - ORGANI FEDERALI TERRITORIALI

CAPO I – L’ASSEMBLEA REGIONALE

Art.78 – Costituzione, funzioni e procedure

L’Assemblea Regionale si costituisce, opera e delibera sulle materie e con le modalità di cui agli artt. 6 co.2 e 40 dello Statuto e agli artt. 25 – 34 del presente Regolamento.

CAPO II – IL PRESIDENTE REGIONALE

Art.79 - Il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente del Comitato Regionale:
 - a) firma gli atti del Comitato Regionale;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Regionale, delle cui riunioni stabilisce l’ordine del giorno;
 - c) regola la procedura e le modalità dei lavori del Consiglio Direttivo Regionale;
 - d) partecipa ai lavori di tutte le Commissioni Regionali di cui assume automaticamente la presidenza esercitando poteri di controllo sugli atti;
 - e) invita esperti e consulenti alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale;
 - f) firma l’avviso di convocazione dell’Assemblea Regionale, che presiede nella fase preliminare;
 - g) coordina l’attività dei Comitati e dei Delegati provinciali convocando, almeno una volta all’anno, un incontro operativo;
 - h) assume tutte le iniziative che ritiene utili agli interessi del Comitato Regionale e della Federazione;
 - i) espleta le funzioni previste dall’art.41 dello Statuto federale.
2. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni.

Art.80 - Verbale di consegna

1. All’atto della sostituzione del Presidente del Comitato Regionale, per elezione o per decadenza, il Presidente sostituito, o il Vice Presidente, in caso di suo impedimento, deve procedere al passaggio delle consegne al subentrante. Le risultanze debbono essere riportate in specifico verbale, una copia del quale deve essere rimessa al Consiglio federale.
2. Nel verbale deve farsi constatare la consistenza della cassa, beni patrimoniali, i crediti e i debiti del Comitato Regionale.
3. Di ogni eventuale ingiustificato passivo risponde personalmente il Presidente del Comitato Regionale decaduto.
4. La stessa procedura deve essere osservata in caso di nomina di un Commissario Straordinario.

CAPO III – IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

Art.81 - Ripartizioni territoriali e sedi dei Comitati Regionali

1. I Comitati Regionali hanno normalmente sede nella città capoluogo di regione e nei locali la cui ubicazione e modalità d'uso devono essere preventivamente approvate dal Consiglio federale.
2. Ripartizione territoriale e sedi sono le seguenti:

1) Piemonte	sede: Torino;
2) Lombardia	sede: Milano;
3) Veneto	sede: Venezia;
4) Friuli-Venezia-Giulia	sede: Trieste;
5) Liguria	sede: Genova;
6) Emilia-Romagna	sede: Bologna;
7) Toscana	sede: Firenze;
8) Marche	sede: Ancona;
9) Umbria	sede: Perugia;
10) Lazio	sede: Roma;
11) Abruzzo	sede: Pescara;
12) Campania	sede: Napoli;
13) Puglia	sede: Bari;
14) Basilicata	sede: Potenza;
15) Calabria	sede: Reggio Calabria;
16) Sicilia	sede: Palermo;
17) Sardegna	sede: Cagliari;
18) Val d'Aosta	sede: Aosta;
19) Molise	sede: Campobasso;
20) Provincia Autonoma di Bolzano	sede: Bolzano;
21) Provincia Autonoma di Trento	sede: Trento.
3. Le sedi possono essere modificate dal Consiglio federale, su motivate proposte delle rispettive Assemblee Regionali che sono validamente costituite in base all'art.19 dello Statuto. La delibera dell'Assemblea Regionale è valida se è assunta secondo quanto disposto dall'art.40, dello Statuto.

Art.82 – Convocazione Consiglio Direttivo Regionale e obbligo di partecipazione

1. Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato dal Presidente nella sede, orario e data da questi stabiliti, almeno quattro volte nel corso dell'anno sportivo e tutte le volte che questi lo ritenga necessario.
2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno della riunione che dirige.
3. Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio tutte le volte che lo richiedano, con atto scritto e motivato, almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto. La data della riunione deve essere fissata non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta.
4. Salvo il caso di convocazione in via di urgenza, la data e la sede fissata dal Presidente, devono essere comunicate almeno dieci giorni prima.
5. Entro lo stesso termine deve essere comunicato l'ordine del giorno dei lavori.
6. I componenti del Consiglio Direttivo Regionale hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni.

Art.83 - Funzionamento

Per tutto quanto non specificatamente previsto, sono valide, in quanto applicabili, le norme di funzionamento stabilite per il Consiglio federale.

Art.84 - Gli Uffici Tecnici Regionali

1. Gli Uffici Tecnici Regionali, nell'ambito dei rispettivi Comitati Regionali, sono preposti all'attuazione delle linee programmatiche disposte dal Consiglio federale per quanto concerne la gestione dei Campionati affidati alla loro competenza.
2. L'Ufficio Tecnico Regionale è composto da un Ufficio Gare, un Ufficio Giustizia e un Ufficio Designazioni Arbitrali.
3. Il responsabile e i componenti dei predetti Uffici sono nominati dal Consiglio federale su designazione dei Presidenti dei Comitati Regionali.

CAPO IV – IL DELEGATO REGIONALE

Art.85 – Funzioni e compiti

Il Delegato Regionale opera secondo quanto previsto dall'art.43 dello Statuto.

CAPO V – IL REVISORE REGIONALE

Art.86 – Funzioni e compiti

Il Revisore Regionale opera secondo quanto previsto dall'art.44 dello Statuto.

CAPO VI – L'ASSEMBLEA PROVINCIALE

Art.87 – Costituzione, funzioni e procedure

L'Assemblea Provinciale si costituisce, opera e delibera sulle materie e con le modalità di cui agli artt. 46 dello Statuto e agli artt. 35 – 44 del presente Regolamento.

CAPO VII – IL PRESIDENTE PROVINCIALE

Art.88 - Il Presidente del Comitato Provinciale

1. Il Presidente del Comitato Provinciale:
 - a) firma gli atti del Comitato Provinciale;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Provinciale, delle cui riunioni stabilisce l'ordine del giorno;
 - c) regola la procedura e le modalità dei lavori del Consiglio Direttivo Provinciale;
 - d) partecipa ai lavori di tutte le Commissioni Provinciali di cui assume automaticamente la presidenza esercitando poteri di controllo sugli atti;
 - e) invita esperti e consulenti alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale;
 - f) firma l'avviso di convocazione dell'Assemblea Provinciale, che presiede nella fase preliminare;
 - g) assume tutte le iniziative che ritiene utili agli interessi del Comitato Provinciale e della Federazione;
 - h) espleta le funzioni previste dall'art.47 dello Statuto federale.

Art.89 - Verbale di consegna

1. All'atto della sostituzione del Presidente del Comitato Provinciale, per elezione o per decadenza, il Presidente sostituito, o chi ne ha assunto le funzioni in caso di suo impedimento, deve procedere al passaggio delle consegne al subentrante. Le risultanze debbono essere riportate in specifico verbale, una copia del quale deve essere rimessa al Consiglio federale.
2. Nel verbale deve farsi constatare la consistenza della cassa, i beni patrimoniali, i crediti e i debiti del Comitato Provinciale.
3. Di ogni eventuale ingiustificato passivo risponde personalmente il Presidente del Comitato Provinciale decaduto.
4. La stessa procedura deve essere osservata in caso di nomina di un Commissario Straordinario.

CAP. VIII – IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE**Art.90 – Convocazione Consiglio Direttivo Provinciale e obbligo di partecipazione**

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente nella sede, orario e data da questi stabiliti, almeno quattro volte nel corso dell'anno sportivo e tutte le volte che questi lo ritenga necessario.
2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno della riunione che dirige.
3. Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio tutte le volte che lo richiedano, con atto scritto e motivato, almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto. La data della riunione dovrà essere fissata non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta.
4. Salvo il caso di convocazione in via di urgenza, la data e la sede fissata dal Presidente, devono essere comunicate almeno dieci giorni prima.
5. Entro lo stesso termine deve essere comunicato l'ordine del giorno dei lavori.
6. I componenti del Consiglio Direttivo Provinciale hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni.

Art.91 - Funzionamento

Per tutto quanto non specificatamente previsto, sono valide, in quanto applicabili, le norme di funzionamento stabilite per il Consiglio federale e per i Comitati Regionali.

Art.92 - Gli Uffici Tecnici Provinciali

1. Gli Uffici Tecnici Provinciali, nell'ambito dei rispettivi Comitati Provinciali, sono preposti all'attuazione delle linee programmatiche disposte dal Consiglio federale per quanto concerne la gestione dei Campionati affidati alla loro competenza nell'ambito della giurisdizione stabilita dal Consiglio Direttivo Regionale.
2. L'Ufficio Tecnico Provinciale è composto da un Ufficio Gare ed un Ufficio Designazioni Arbitrali.
3. Il responsabile ed i componenti dei predetti Uffici sono nominati dal Consiglio federale su designazione del Presidente del Comitato Regionale d'intesa con il Presidente del Comitato Provinciale.

CAP. IX – IL DELEGATO PROVINCIALE**Art.93 – Funzioni e compiti**

Il Delegato provinciale opera secondo quanto previsto dall'art.49 dello Statuto.

PARTE TERZA – ORGANISMI FEDERALI

TITOLO I – LA CONSULTA NAZIONALE

Art.94 – La Consulta Nazionale

1. La Consulta Nazionale è l’organismo consultivo composto da tutti i Presidenti dei Comitati Regionali eletti dalle rispettive Assemblee Regionali e presieduto dal Presidente federale o suo delegato, come disposto dall’art.50 dello Statuto.
2. La Consulta Nazionale elegge un suo Rappresentante in seno al Consiglio federale sulla base di un Regolamento elettorale approvato dal Consiglio federale.
3. Il Rappresentante della Consulta Nazionale partecipa alle riunioni del Consiglio federale senza diritto di voto.

TITOLO II – ORGANISMI FEDERALI DI SETTORE

CAPO I

Art.95 – Classificazione

1. A norma dell’art.51, dello Statuto, sono Organismi Federali di Settore:
 - il Settore Agonistico (SA);
 - il Settore Squadre Nazionali (SSN);
 - il Comitato Italiano Arbitri (CIA);
 - il Comitato Nazionale Allenatori (CNA);
 - il Settore Organizzazione Territoriale (SOT);
 - il Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket (SGSM);
 - la Commissione federale Atleti (CFA).

Art.96 – Nomina, durata in carica e doveri dei Componenti degli Organismi Federali di Settore

1. Gli Organismi federali di Settore sono, di norma, presieduti da un Componente il Consiglio federale.
2. Tutti gli Organismi di settore sono composti da un Presidente e quattro componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente con funzioni vicarie.
3. Il Presidente, il Vicepresidente ed i Componenti sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.
4. È facoltà del Consiglio federale nominare un segretario.
5. I soggetti di cui ai precedenti commi rimangono in carica per il quadriennio olimpico e possono essere riconfermati.
6. I componenti degli Organismi federali possono essere sostituiti, nel corso del loro mandato, su richiesta del loro Presidente o su iniziativa del Consiglio federale; decadono, comunque, automaticamente in caso di decadenza del Consiglio federale.
7. I Componenti sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni indette dal loro Presidente.
8. I Componenti sono tenuti all’osservanza del segreto d’ufficio nei confronti di qualsiasi persona, Affiliata o tesserato.

Art.97 - Autonomia deliberativa

1. L'attività degli Organismi federali di Settore è esercitata dal Presidente nominato nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente federale e dal Consiglio federale.
2. Detti organismi operano in stretta collaborazione con il Presidente federale di cui rappresentano, in base alle mansioni esercitate, la potestà esecutiva.

Art.98 - Pubblicità delle delibere

Le delibere degli Organismi federali di Settore sono pubblicate mediante Comunicato Ufficiale e eventualmente comunicate direttamente agli interessati.

CAPO II**Art.99 - Il Settore Agonistico (SA)**

1. Il Settore Agonistico è l'organismo statutario preposto all'attuazione delle linee programmatiche e tecniche inerenti i Campionati federali.
Provvede alla programmazione ed al coordinamento di tutti i Campionati federali secondo le linee direttive fissate dal Presidente federale e dal Consiglio federale.
Dispone per l'organizzazione e la gestione dell'attività agonistica nazionale.
2. Il Settore Agonistico è retto da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente e da quattro componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente con funzioni vicarie.
3. Il Presidente ha facoltà di invitare uno o più esperti in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Il Settore Agonistico si intende regolarmente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti convocati.
5. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei componenti presenti alla riunione. In caso di votazione espressa a parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.
6. Le funzioni e le procedure della Settore Agonistico sono disciplinate dal Regolamento interno approvato dal Consiglio federale.

CAPO III**Art.100 - Il Settore Squadre Nazionali (SSN)**

1. Il SSN è l'organismo preposto dal Consiglio federale alla programmazione, coordinamento e gestione dell'attività delle Squadre rappresentative nazionali maschili e femminili ed al reclutamento e miglioramento tecnico degli atleti ed atlete di interesse nazionale e di interesse olimpico, in attuazione delle linee direttive fissate dal Presidente federale e dal Consiglio federale e della realizzazione dei singoli programmi dai medesimi deliberati.
2. Possono essere preposti alla conduzione del SSN un componente il Consiglio federale con funzioni di coordinatore delegato del Settore Maschile ed un componente il Consiglio federale con funzioni di coordinatore delegato del Settore Femminile. Entrambi operano sotto la diretta responsabilità e competenza del Presidente federale e possono proporre al Presidente federale la nomina di eventuali collaboratori.
3. Le funzioni e le procedure sono disciplinate dal Regolamento Interno del Settore deliberato dal Consiglio federale.
4. La sede del SSN è presso la sede federale.

CAPO IV

Art.101 - Il Comitato Italiano Arbitri (CIA)

1. Il CIA è l'organismo preposto dal Consiglio federale al reclutamento, formazione, addestramento ed organizzazione di arbitri, ufficiali di campo, osservatori, istruttori, miniarbitri e mini ufficiali di campo e ad assolvere gli ulteriori compiti affidati dal Consiglio federale.
2. Il Presidente del CIA partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio federale.
3. Il CIA è retto da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da quattro componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente con funzioni vicarie.
4. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, se invitati dal Presidente del CIA e senza diritto di voto, i Responsabili di Settore, l'Istruttore Tecnico e i Rappresentanti di altri Organi Federali e associazioni riconosciute dalla FIP.
5. Le funzioni e le procedure del CIA sono disciplinate dal Regolamento Interno del Comitato deliberato dal Consiglio federale.
6. La sede del CIA è presso la sede federale.

CAPO V

Art.102 - Il Comitato Nazionale Allenatori (CNA)

1. Il CNA è l'organismo preposto dal Consiglio federale al reclutamento, formazione, addestramento ed organizzazione degli allenatori, dei formatori e dei preparatori fisici e ad assolvere gli ulteriori compiti affidati dal Consiglio federale.
2. Il Presidente del CNA partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio federale.
3. Il CNA è retto da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da quattro componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente con funzioni vicarie.
4. Le funzioni e le procedure del CNA sono disciplinate dal Regolamento Interno approvato dal Consiglio federale.
5. La sede del CNA è presso la sede federale.

CAPO VI

Art.103 - Il Settore Organizzazione Territoriale (SOT)

1. Il SOT è l'organismo preposto dal Consiglio federale al controllo ed al coordinamento di tutti gli Organi Federali Territoriali. In particolare verifica il corretto svolgimento delle Assemblee Territoriali ed i relativi adempimenti previsti dai Regolamenti federali. Il SOT vigila, inoltre, sull'attività e sulla gestione degli Organi Federali Territoriali.
2. Il SOT è retto da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente e da quattro Componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente con funzioni vicarie.
3. Le funzioni e le procedure del SOT sono disciplinate dal Regolamento Interno approvato dal Consiglio federale.
4. La sede del SOT è presso la sede federale.

CAPO VII

Art.104 - Il Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket (SGSM)

1. Il Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket è l'organo preposto dal Consiglio federale al coordinamento ed all'attuazione delle iniziative tendenti a diffondere, incrementare e migliorare l'attività giovanile, maschile e femminile, ed il minibasket, nonché potenziare e disciplinare i rapporti della Federazione con il mondo della scuola per l'intensificazione della pratica della pallacanestro negli istituti scolastici.
2. La gestione del Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket è affidata a due Presidenti, uno con competenza esclusiva sul Settore Giovanile maschile, Minibasket e Scuola e uno con competenza esclusiva sul Settore Giovanile femminile e a quattro Consigli Direttivi; uno costituito in rappresentanza del Settore Minibasket, uno in rappresentanza del Settore Scuola, uno in rappresentanza del Settore Giovanile maschile e uno in rappresentanza del Settore Giovanile femminile ciascuno dei quali composto da uno dei due Presidenti del Settore e da quattro componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente con funzioni vicarie.
3. Le funzioni e le procedure del Settore sono disciplinate dal Regolamento Interno approvato dal Consiglio federale.
4. La sede del Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket è presso la sede federale.

CAPO VIII

Art.105 – La Commissione federale Atleti (CFA)

1. La CFA è l'organismo preposto dal Consiglio federale alla programmazione, coordinamento e attuazione delle direttive CONI e FIP con particolare riferimento alle tematiche relative agli atleti.
2. La CFA è retta da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente e da quattro componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente con funzioni vicarie.
3. Le funzioni e le procedure della CFA sono disciplinate dal Regolamento interno approvato dal Consiglio federale e successivamente sottoposto all'approvazione del CONI.
4. La sede della CFA è presso la sede federale.

TITOLO III – AREE FUNZIONALI

CAPO I

Art. 106 - Area Marketing Eventi Comunicazione

1. L'Area Marketing Eventi Comunicazione è la struttura preposta dal Consiglio federale per il coordinamento organizzativo, la cura e lo sviluppo dell'immagine coordinata della FIP e la sua declinazione in ogni formato necessario, nonché per l'organizzazione di tutti i più importanti eventi strategici alla comunicazione federale, compresa la Hall of Fame e l'attività amatoriale, le attività del ceremoniale, le attività di marketing in generale e lo sviluppo delle azioni promozionali, di merchandising, di gadgeting e di comunicazione in genere, tese al miglior sviluppo della *"community"* del basket.
2. Secondo le direttive del Consiglio federale, l'Area ha il compito di migliorare e potenziare, dal punto di vista gestionale e dell'immagine, i principali eventi federali e di reperire, anche attraverso Agenzie o consulenti specializzati nel settore, nuove forme di sponsorizzazioni fornendo adeguata e costante assistenza a tutte le Aziende che hanno stipulato contratti con la FIP.
3. La responsabilità dell'Area è affidata al Presidente federale o ad un Consigliere federale suo Delegato, nominato dal Consiglio federale, per il quadriennio olimpico, che opera sotto la diretta responsabilità del Presidente federale.
4. La gestione dell'Area può essere affidata ad un Coordinatore nominato dal Consiglio federale, per il quadriennio olimpico, che opera sotto la diretta responsabilità del Presidente federale o del Consigliere federale delegato.
5. L'attività amatoriale, svolta sia all'aperto che su campi coperti, comprende il Beach Basket, il 3 contro 3 ed il Campionato Italiano Master e, più in generale, ogni attività che intenda liberamente promuovere la pallacanestro al di fuori dei Campionati ufficiali.
6. Le funzioni e le procedure dell'attività amatoriale sono disciplinate dal Regolamento Interno, approvato dal Consiglio federale.
7. La sede dell'Area Marketing Eventi Comunicazione è presso la sede federale.

TITOLO IV - ORGANISMI FEDERALI ESECUTIVI E CONSULTIVI

Art.107 – Classificazione

1. A norma dell'art.51 dello Statuto, sono Organismi Federali esecutivi e consultivi:
 - a) Organismi federali Esecutivi Nazionali:
 - i. Commissione Organizzativa Sanitaria;
 - ii. Commissione Scientifica;
 - iii. Commissione federale Antidoping;
 - iv. Commissione Procuratori.
 - b) Organismi federali Consultivi Nazionali:
 - i. Commissione Carte federali.
1. L'istituzione di ulteriori Organismi federali Esecutivi o Consultivi è disciplinata dal medesimo articolo dello Statuto.
2. All'atto dell'istituzione, il Consiglio federale emana le norme che regolano la competenza ed, ove necessario, la giurisdizione dell'organismo istituito, ne stabilisce la sede e nomina i componenti.

CAPO I - NORME SUGLI ORGANISMI FEDERALI ESECUTIVI E CONSULTIVI NAZIONALI E TERRITORIALI

Art.108 – Nomina, durata in carica e doveri dei Componenti gli Organismi Federali Esecutivi e Consultivi Nazionali e Territoriali

1. Gli Organismi federali Esecutivi e Consultivi Nazionali sono, di norma, presieduti da un Componente il Consiglio federale.
2. Il Presidente ed i Componenti sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.
3. È facoltà del Consiglio federale nominare un segretario ed i rappresentanti dei Comitati Territoriali per gli Organismi Esecutivi e Consultivi Nazionali.
4. I soggetti di cui ai precedenti commi rimangono in carica per il quadriennio olimpico e possono essere riconfermati. La durata in carica degli Organismi Esecutivi Territoriali è di un anno sportivo.
5. I Componenti degli Organismi federali Esecutivi e Consultivi Nazionali e Territoriali possono essere sostituiti, nel corso del loro mandato, su richiesta del loro Presidente o su iniziativa del Consiglio federale; decadono, comunque, automaticamente in caso di decadenza del Consiglio federale.
6. Le decisioni degli Organismi Consultivi per poter avere esecuzione devono essere recepite dal Consiglio federale.
7. I Componenti sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni indette dal loro Presidente. Dopo tre assenze consecutive, non giustificate da cause di forza maggiore, è in facoltà dei rispettivi Presidenti richiedere la sostituzione del Componente assente.
8. I Componenti sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona, Affiliata o tesserato.

Art.109 - Facoltà del Presidente federale

Il Presidente federale ha la facoltà di partecipare, assumendone la temporanea presidenza, o di farsi rappresentare alle riunioni di qualsiasi Comitato o Commissione, ma senza diritto di voto.

Art.110 - Conflitti di attribuzione

I conflitti di attribuzione, competenza e giurisdizione fra i vari Comitati e Commissioni Nazionali, fra loro ed anche nei confronti di altri organi ed organismi federali, sono risolti dal Consiglio federale con delibera, vincolante ed inderogabile.

CAP. II – ORGANISMI FEDERALI ESECUTIVI NAZIONALI**Art.111 – La Commissione Medica**

1. La Commissione Medica, inserita nel settore sanitario federale, è l'organismo preposto dal Consiglio federale al coordinamento dell'attività sanitaria.
2. La composizione, le funzioni e le procedure della Commissione sono disciplinate dal Regolamento Sanitario approvato dal Consiglio federale.
3. La sede della Commissione è presso la sede federale.

Art. 112 – La Commissione Procuratori

1. La Commissione Procuratori è l'organismo preposto dal Consiglio federale a disciplinare l'attività dei procuratori di atleti e allenatori professionisti di pallacanestro, ad affrontare, approfondire, suggerire soluzioni e coordinare le iniziative inerenti la materia.
2. La composizione, le funzioni e le procedure della Commissione sono disciplinate dal Regolamento dei procuratori di atleti e allenatori professionisti approvato dal Consiglio federale.
3. La sede della Commissione è presso la sede federale.

CAP. III - ORGANISMI FEDERALI CONSULTIVI NAZIONALI**Art.113 - La Commissione Carte federali**

1. La Commissione Carte federali è un organismo consultivo centrale che ha per scopo:
 - lo studio e l'aggiornamento delle norme che regolano la vita della Federazione sotto il profilo statutario ed organizzativo;
 - esaminare le proposte di modifica allo Statuto ed ai regolamenti federali sottoponendole con motivato parere al Consiglio federale o motivandone il loro mancato accoglimento.
1. La Commissione ha sede presso la Federazione ed è composta da un Presidente coadiuvato da un Vicepresidente e tre componenti.

TITOLO VIII

ORGANISMI FEDERALI DI CONTROLLO IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARI

Art. 114 – La Commissione Tecnica di Controllo

1. La Commissione Tecnica di Controllo (“Comtec”) svolge le seguenti funzioni:
 - a) formula proposte al Consiglio federale e al Presidente della FIP ai fini dell'esercizio dei poteri spettanti alla Federazione nelle materie concernenti l'applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni e, in generale, sugli aspetti economico-finanziari della pallacanestro professionistica;
 - b) esercita i controlli sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle Società di pallacanestro professionalistiche allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, così come previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, modificato dalla Legge 18 novembre 1996, n. 586;
 - c) collabora con gli organi istituiti dal CONI in materia di controlli sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle Società sportive professionalistiche;
 - d) svolge ogni altra funzione attribuitale dalle normative federali.
2. La Comtec si compone di un Presidente e di due membri nominati, per almeno un quadriennio olimpico, dal Consiglio federale fra persone di comprovata esperienza nelle materie giuridiche, contabili ed economico-finanziarie nonché con particolari competenze in materia sportiva, scelte fra docenti universitari, avvocati o dotti commercialisti con almeno 10 anni di anzianità professionale.
3. Il Segretario Generale della FIP garantisce il regolare funzionamento della Comtec e le assicura i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria, retta e coordinata da un dottore commercialista o ragioniere collegiato esperto nelle materie di cui al comma 2 e nominato dal Consiglio federale per un quadriennio olimpico su designazione della Comtec, nonché attraverso la messa a disposizione di un numero sufficiente di ispettori iscritti negli albi professionali dei dotti commercialisti o dei ragionieri, nominati dal Consiglio federale su designazione della Comtec.
4. Le riunioni della Comtec sono convocate dal suo Presidente che ne dà comunicazione agli altri membri per il tramite della Segreteria della Commissione con le modalità indicate dal Presidente stesso. Alle riunioni, validamente costituite con la presenza di tutti i componenti, partecipa senza diritto di voto il Segretario della Commissione che redige il verbale della riunione, sottoscrivendolo unitamente al Presidente e agli altri membri. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
5. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, o incarico all'interno di Società professionalistiche, e tutti i soggetti nominati sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio.
6. La sede della Comtec è stabilita presso la FIP. Le funzioni, le procedure e i poteri della Comtec sono disciplinati dal Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico.

TITOLO VII - LA GIUSTIZIA FEDERALE

CAPO I - ORGANI DI GIUSTIZIA

Art.115 – I Principi generali

1. Lo Statuto federale definisce le linee generali che regolamentano la costituzione degli Organi di giustizia, i principi ispiratori del processo sportivo, l'attività degli organi di giustizia nonché i requisiti soggettivi e l'incompatibilità per i componenti degli stessi Organi.
2. Le suddette linee generali devono intendersi integrate da quanto disposto dagli artt. 1 – 8ter del Regolamento di Giustizia.

Art.116 – Classificazione

1. A norma dell'art.6 dello Statuto, sono Organi di Giustizia federale Centrale, Territoriale e di Settore:
 - a) Il Giudice Sportivo Territoriale;
 - b) Il Giudice Sportivo Nazionale;
 - c) La Corte Sportiva di Appello;
 - d) Il Tribunale Federale;
 - e) La Corte Federale di Appello.

Art.117 - Nomina, durata in carica e doveri dei componenti

1. I Giudici Sportivi di cui all'art.52 dello Statuto e agli artt. 71 – 75 del Regolamento di Giustizia sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.
2. I Giudici Sportivi durano in carica fino al termine del quadriennio olimpico e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. I Giudici Sportivi sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e regolamentari in materia di giustizia sportiva, nonché all'osservanza del segreto di ufficio in ordine ai procedimenti di cui si occupano o si siano occupati, almeno fino al passaggio in giudicato della decisione o comunque fino al momento in cui la decisione stessa non possa essere più impegnata.

PARTE QUINTA – GLI AFFILIATI

TITOLO I – LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

CAPO I – L’AFFILIAZIONE

Art.118 - Le Società

1. Con il termine generico di Affiliate s'intendono le Società sportive e le Associazioni, che organizzate nelle forme previste dal presente articolo intendono praticare lo sport della pallacanestro nell'ambito federale.
2. Le Società partecipanti ai Campionati dilettantistici per ottenere l'affiliazione alla FIP devono essere organizzate in una delle seguenti forme:
 - a) associazione sportiva priva di personalità giuridica;
 - b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
 - c) Società sportiva di capitali o cooperativa senza finalità di lucro.
2. Le Società partecipanti ai Campionati professionistici per ottenere l’Affiliazione alla FIP devono essere organizzate in una delle seguenti forme:
 - a) Società per azioni;
 - b) Società a Responsabilità limitata;
 - c) Società in accomandita per azioni.
3. Le Società per essere affiliate non devono avere scopo di lucro (con l’eccezione di quanto disposto dall’art.10 Legge 91/81 modificata con Legge di Conversione 586/96) e sono riconosciute dal Consiglio federale, su delega del CONI, con l'accettazione della domanda di affiliazione ai sensi dell’art.29 dello Statuto del CONI.
4. Le Società, oltre al rispetto delle regole previste dal Codice Civile a seconda della forma giuridica prescelta, dovranno in ogni caso prevedere nei loro atti costitutivi e statuti che siano rispettati i seguenti principi:
 - a) indicare l'esatta denominazione e sede sociale;
 - b) l'assenza di fine di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Eventuali utili derivanti dalle attività devono essere reinvestiti nella Società;
 - c) indicare l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
 - d) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
 - e) normativa interna l'ordinamento ispirata a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le Società sportive dilettantistiche che assumono la forma di Società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
 - f) divieto per i soci e/o amministratori delle Società di ricoprire la medesima carica in altre Società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina;
 - g) la redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari;
 - h) indicare le modalità di scioglimento dell'associazione e di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento;
 - i) conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro, con espresso riferimento alla clausola compromissoria prevista dallo Statuto federale.

Art. 119 - Le Società satellite

1. Le Società, i loro Soci e gli Amministratori non possono effettuare finanziamenti a favore di Società partecipanti allo stesso Campionato od al Campionato immediatamente superiore od inferiore.
 2. Una Società sportiva, da definirsi quale "*Società principale*", può essere socia o detenere partecipazioni in una sola Società sportiva dilettantistica, da definirsi quale "*Società satellite*", la quale non partecipi allo stesso Campionato od a Campionato immediatamente superiore od inferiore e che abbia la sede entro i 50 Km di distanza dalla sede della Società principale. Resta fermo che gli statuti delle Società definite principali e delle Società definite satellite devono uniformarsi a quanto previsto all'art.118 R.O.
 3. Al fine di rispettare il principio della incompatibilità dei Campionati di cui al precedente comma 2, in caso di sopravvenuta incompatibilità, la Società satellite sarà iscritta d'autorità al Campionato immediatamente inferiore a meno che la Società principale e la Società satellite non risolvano l'accordo.
 4. La Società satellite può essere una:
 - a) Società non professionistica neo costituita che presenti alla FIP regolare richiesta di affiliazione, dietro autorizzazione scritta della Società principale;
 - b) Società non professionistica già affiliata che presenti alla FIP richiesta di diventare Società satellite autorizzata da una Società principale.
- Una Società partecipante al Campionato professionistico non può essere satellite.
- Una Società che sia già principale non può essere anche satellite di altra Affiliata.
- Una società può essere satellite di una sola altra Società.
5. La Società principale e la Società satellite devono sottoscrivere un accordo dove vengono regolati almeno i seguenti elementi fondamentali:
 - a) la durata del rapporto, almeno biennale e con rinnovo automatico;
 - b) i diritti e gli obblighi economici delle parti;
 - c) i rapporti tecnico - sportivi;
 - d) le cause di recesso e/o risoluzione dell'accordo nonché le eventuali clausole penali;
 - e) una clausola compromissoria nel rispetto dei vigenti regolamenti federali;
 - f) se la Società principale o la Società satellite è oggetto di fusione, l'accordo si annulla automaticamente;
 - g) eventuale compensazione dei contributi per i Nuovi Atleti Svincolati.
 6. La Società principale può non svolgere attività giovanile purché la stessa sia svolta dalla Società satellite.

Tale norma non si applica alle Società partecipanti ai Campionati Professionistici.

7. La Società satellite è una Società avente diritto a voto nelle Assemblee federali e mantiene il proprio codice federale.
8. Possono essere previste norme riguardanti l'attività giovanile, il tesseramento degli atleti ed il tesseramento dirigenti in un'apposita circolare normativa annualmente deliberata dal Consiglio federale.
9. Procedimento.

La domanda della Società satellite deve essere presentata al Consiglio federale dal Legale rappresentante entro il 1° ottobre di ogni anno unitamente al verbale di Assemblea dei Soci della Società principale che autorizza la Società ad essere sua satellite. Il contributo d'istituto relativo all'istanza sarà calcolato a debito della Società satellite.

La documentazione deve essere completata dai seguenti documenti:
se si tratta di Società neo costituita:

- a) domanda di nuova affiliazione, statuto ed atto costitutivo e relativo contributo d'istituto;
- b) accordo sottoscritto dai legali rappresentanti delle due Società.

se si tratta di una Società già affiliata:

- a) il verbale dell'assemblea dei soci che delibera di diventare Società satellite della Società principale;
- b) accordo sottoscritto dai legali rappresentante delle due Società.

Art.120 - Domande di affiliazione

1. Le Società che intendono praticare la pallacanestro nell'ambito federale debbono presentare la domanda di nuova affiliazione allegando atto costitutivo e statuto all'inizio dell'anno sportivo e, comunque, entro il termine perentorio del 28 febbraio secondo le modalità previste annualmente nelle Disposizioni Organizzative deliberate dal Consiglio federale. La domanda, debitamente compilata e firmata in ogni sua parte, e gli altri documenti saranno inoltrati all'attenzione del primo Consiglio federale utile per le deliberazioni di accoglimento o reiezione.
2. La domanda deve contenere:
 - a) l'esatta denominazione;
 - b) l'esatta indicazione dell'ubicazione della sede sociale, che deve essere unica;
 - c) la designazione del legale rappresentante (Presidente) della Società e relativa firma autentica;
 - d) la designazione e firma autentica del dirigente autorizzato a firmare (Dirigente Responsabile) per conto del legale rappresentante in caso di suo impedimento e/o assenza. Il Dirigente Responsabile può altresì essere nominato Vicepresidente;
 - e) per le Società amministrate da Amministratore Unico la nomina obbligatoria di un altro soggetto con poteri di rappresentanza e di firma per conto dell'Amministratore Unico in caso di suo impedimento e/o assenza;
 - f) la composizione nominativa del Consiglio Direttivo che deve avere almeno tre membri, con specifica degli incarichi ricoperti;
 - g) l'accettazione dell'obbligo incondizionato all'assoggettamento alla clausola compromissoria prevista dall'art.54 dello Statuto.
3. La domanda di affiliazione deve precedere qualsiasi atto ufficiale della Società.

Art.121 - Denominazione sociale

1. È obbligatorio integrare la denominazione sociale indicando la finalità sportiva e la ragione dilettantistica.
2. È fatto divieto ad una Società di assumere nella propria denominazione sociale i segni distintivi o qualsiasi caratteristica che possa creare confusione con altra Società già affiliate alla Federazione.
3. Non è consentito inserire nella denominazione sociale segni distintivi di ditte commerciali o industriali.
4. È vietato assumere la denominazione di qualsiasi partito o movimento politico, nonché intestare la Società a persone viventi.
5. La Società inoltre non può fare indossare ai propri atleti indumenti di gioco portanti emblemi, scritte o sigle di partiti politici.
6. È parimenti vietato assumere denominazioni che siano in contrasto con i principi di civile convivenza.
7. Se nella denominazione viene indicato il nome del Comune, lo stesso deve corrispondere con il Comune dove ha sede la Società.

8. Nell'esaminare la domanda di affiliazione il Consiglio federale ha il dovere di imporre tutte quelle eventuali modifiche atte ad evitare l'insorgere di possibili incertezze o comunque tutte le modifiche che riterrà opportune.

Art.122 - Accettazione dell'affiliazione

1. Il Consiglio federale, esaminati gli atti, visto il parere espresso dal Comitato Regionale decide in merito alla domanda di affiliazione.
2. In caso di accoglimento della domanda l'affiliazione decorrerà dalla data della relativa deliberazione.

Art.123 - Ricorso contro la reiezione o l'accettazione della domanda di affiliazione

1. La Società di cui sia stata respinta la domanda di affiliazione, può presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI a norma dell'art.4, comma 5), dello Statuto.
2. Le Società o i terzi, che si ritengano lesi dall'avvenuta accettazione della domanda di affiliazione di altre Società, possono proporre ricorso alla Giunta Nazionale del CONI a norma dell'art.4, comma 5), dello Statuto.

Art.124 – Durata dell'affiliazione

1. L'affiliazione decorre dal giorno dell'ammissione e dura fino alla fine dell'anno sportivo nel corso del quale sia avvenuta, con facoltà di rinnovo.
2. Le Società affiliate che per due anni sportivi consecutivi non abbiano svolto alcuna attività agonistica federale, organizzativa o promozionale adeguatamente documentata, saranno immediatamente dichiarate dal Consiglio federale decadute dal diritto di riaffiliazione a norma dell'art.4 comma 5 lett. f) dello Statuto.

Art.125 - Rinnovo dell'affiliazione

1. Le Società affiliate hanno la facoltà di procedere al rinnovo dell'affiliazione all'inizio dell'anno sportivo e comunque entro il termine massimo del 28 febbraio successivo.
2. La domanda di riaffiliazione deve precedere qualsiasi atto ufficiale della Società, ed avviene con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio federale.
3. Trascorso il termine del 28 febbraio, la Società decade dal diritto di riaffiliazione.
4. Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è di conseguenza subordinata all'osservanza ex novo delle relative procedure.

Art.126 - Organi sociali

1. Non possono fare parte del Consiglio Direttivo di una Società coloro i quali siano incorsi nei provvedimenti che hanno determinato la cessazione del tesseramento ai sensi dell'art.4 comma 8 dello Statuto FIP, ovvero in provvedimenti di espulsione o di radiazione deliberati da un qualsiasi organo di una FSN, EPS o DA o si siano macchiati di gravi atti di indegnità morale e sportiva.
2. In caso di modifica degli organi sociali, nel corso dell'anno sportivo, le Società devono inviare immediatamente alla Segreteria Generale copia dei verbali relativi alle variazioni della composizione del Consiglio Direttivo.

Art.127 - Responsabilità del legale rappresentante della Società

1. Il legale rappresentante della Società è direttamente responsabile nei confronti della Federazione di tutti gli atti della propria Società.

2. Nel caso si tratti di associazione non riconosciuta il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo della Società sono soggetti alle responsabilità previste dall'art.38 del Codice Civile.
3. Nel caso di sospensione dall'attività federale del legale rappresentante questi è inibito ad assolvere qualsiasi incarico, nei confronti della Federazione e dei suoi Organi, delle altre Società e dei tesserati.
4. In caso di sospensioni o dimissioni o impedimento definitivo del legale rappresentante e salvo diversa disposizione dello Statuto sociale, i suoi poteri sono automaticamente devoluti al dirigente autorizzato alla firma (Dirigente Responsabile) risultante agli atti dell'Ufficio Affiliazioni, per un periodo che non superi i 90 (novanta) giorni. Entro detto termine il Dirigente Responsabile deve convocare gli organi sociali per procedere ad una nuova elezione per la ricostituzione delle cariche ed inviare il verbale alla Segreteria Generale.
5. Nel caso di sostituzione del legale rappresentante di una Società il nuovo rappresentante deve inviare immediatamente alla Segreteria Generale copia del verbale attestante l'avvenuto passaggio dei poteri. Fino alla ricezione, i poteri di rappresentanza continuano nella persona di colui che risulta autorizzato dagli atti della Federazione.

Art.128 – Responsabilità per danni

1. Le Società sportive, nell'ambito degli scopi istituzionali di pratica ed organizzazione dell'attività sportiva coordinata dalla Federazione, sono tenute a rispondere dei danni provocati a terzi nei termini previsti dall'art.2043 del Codice Civile.
2. A copertura di tali rischi sono tenute a stipulare adeguata polizza assicurativa per un massimale non inferiore a € 258.228,00 (euro duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00) in caso di catastrofe, a € 258.228,00 (euro duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00) in caso di danni a persone, € 258.228 (euro duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00) in caso di danno a cose.
3. In caso di selezioni promosse dalla FIP, con apposita convocazione, tali obblighi faranno capo alla FIP.

Art.129 – Assicurazioni infortuni

1. Le Società professionalistiche sono tenute a stipulare una polizza a garanzia degli infortuni subiti dagli atleti professionisti secondo quanto previsto dall'art.8 della Legge n. 91 del 23 marzo 1981.
2. La Federazione Italiana Pallacanestro stipula assicurazione infortuni e caso morte per conto e nell'interesse dei tesserati non professionisti, in qualità di atleti, dirigenti e tecnici, secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2010. Ai sensi del citato decreto, il pagamento del premio assicurativo è posto a carico dei tesserati.
3. La Federazione Italiana Pallacanestro stipula, altresì, assicurazione infortuni e caso morte per conto e nell'interesse dei tesserati convocati nelle selezioni nazionali.

Art.130 - Morosità di Società

1. Il mancato pagamento dei contributi federali nei termini stabiliti dai competenti organi federali comporta la declaratoria di morosità.
2. La morosità di una Società viene dichiarata dal Consiglio federale e, qualora non estinta nel termine ultimo fissato dallo stesso, comporta la revoca della affiliazione dalla Federazione della Società morosa, con effetto decorrente dal termine del Campionato in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati federali.
3. La morosità di una Società, dichiarata dal Consiglio federale per inadempimento agli obblighi di pagamento stabiliti in uno o più lodi arbitrali resi e disciplinati in base alle norme di cui al

presente Regolamento, se non estinta nel termine ultimo fissato dal Consiglio federale nella delibera dichiarativa della morosità, comporta l'irrogazione della sanzione, a carico della Società inadempiente, della penalizzazione di uno o più punti in classifica ai sensi dell'art.42 co.2 Regolamento di Giustizia.

A tale scopo, decorso il termine assegnato dal Consiglio federale con la delibera dichiarativa della morosità, senza che sia intervenuto l'adempimento, comprovato dalle liberatorie degli aventi diritto, gli atti vengono trasmessi dalla Segreteria Generale al Tribunale federale.

In ogni caso, se la morosità dichiarata ai sensi del presente comma non venga estinta entro il termine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata, il Consiglio federale, provvederà a revocare l'affiliazione alla società morosa con effetto decorrente dal termine del Campionato in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati federali.

4. La revoca della affiliazione e l'esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati, conseguente alla morosità dichiarata e non estinta ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 può essere pronunziata dal Consiglio federale fino al trentesimo giorno antecedente l'effettivo inizio del massimo Campionato cui la Società sia iscritta a partecipare.

Il Consiglio federale, sentito il Comitato Regionale di appartenenza, può mantenere l'affiliazione della Società, ove ravvisi casi di forza maggiore o di eccezionale rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei Campionati.

5. In caso di morosità e fino a quando la stessa non sia stata estinta, i componenti del Consiglio Direttivo della società morosa non possono far parte di altre Società affiliate alla Federazione.
6. Il Consiglio federale, in caso di morosità dichiarata ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, e non estinta, può ricorrere all'esercizio dell'azione giudiziaria nei confronti dei responsabili.

Art.131 – Il titolo sportivo

1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della FIP delle condizioni tecniche e sportive che consentono la partecipazione di una Società ad un determinato Campionato.
2. Il titolo sportivo non può essere in nessun caso oggetto di cessione o di valutazione economica.

Art.132 - Fallimento della Società e concordato preventivo

1. Qualora la Società appartenente al settore professionistico sia in stato di insolvenza, la Comtec richiede al Presidente federale l'assunzione dei provvedimenti previsti dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni.
2. In caso di declaratoria di fallimento, il Consiglio federale delibera la revoca dell'affiliazione. Gli effetti della revoca, nel caso in cui il Tribunale disponga la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa della Società fallita, decorrono dal termine dell'anno sportivo nel corso del quale sia stato dichiarato il fallimento, o da quella data anteriore nella quale il titolo sportivo sia stato attribuito ad altra Società.
3. In presenza di una proposta di concordato, la Federazione può autorizzare la prosecuzione dell'attività ove l'assuntore garantisca l'integrale copertura dei relativi oneri e il concordato sia approvato con la maggioranza di cui all'art.128 della legge fallimentare.

Art.133 - Scioglimento della Società

1. Lo scioglimento o la messa in liquidazione della Società che non appartenga al settore professionistico sarà deliberata dalla assemblea con atto nel quale deve essere prevista la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze. Gli eventuali residui attivi dovranno essere destinati, fatta salva la diversa destinazione imposta

dalla legge, a fini di pubblica utilità sportiva stabiliti dalla FIP, secondo le direttive del CONI, salvo il caso in cui lo statuto della Società preveda la devoluzione ad altre organizzazioni con finalità sportive.

2. In caso di scioglimento, di revoca della affiliazione o di mancato rinnovo della affiliazione, delle obbligazioni assunte dalla Società verso la FIP e i suoi Organi, le Società e i terzi affiliati o tesserati rispondono altresì in solido tra loro il Presidente o Legale Rappresentante della Società e i membri del Consiglio Direttivo.
La Federazione può, attraverso la Procura federale e gli Organi di Giustizia, assumere adeguati provvedimenti disciplinari.
3. Lo scioglimento e la messa in liquidazione delle Società appartenenti al settore professionistico sono regolate dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di legge in materia, che dovranno essere richiamate negli statuti societari.
In caso di messa in liquidazione di Società appartenente al settore professionistico il Consiglio federale delibera la revoca della affiliazione.
4. La Federazione può rivolgersi alla magistratura ordinaria per il recupero di quanto accertato come dovuto qualora trattasi di obbligazioni assunte verso la FIP o i suoi Organi.

CAPO II - DIRITTI E DOVERI DELLE SOCIETÀ

Art.134 - Diritti delle Società

1. Le Società affiliate oltre a quanto stabilito dall'art.3, comma 3 dello Statuto hanno il diritto di:
 - a) proporre congiuntamente - a norma degli articoli 2, 19 e 36 del presente Regolamento - l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno delle assemblee;
 - b) proporre congiuntamente - a norma degli articoli 12, 33 e 43 del presente Regolamento - candidature alle cariche federali;
 - c) esercitare il diritto di voto, quando maturato a norma dell'art.12 dello Statuto;
 - d) fruire dei diritti sanciti dai vari regolamenti federali;
 - e) tesserare atleti, iscriversi ai Campionati e tornei indetti dalla Federazione, secondo le rispettive specifiche norme, sia generali che particolari;
 - f) riunirsi in associazioni di categoria o di settore, secondo le norme di cui al Capo IV del presente Titolo.

Art.135 - Decorrenza dei diritti

1. I diritti delle Società decorrono dalla data di accettazione dell'affiliazione o del relativo rinnovo. Prima di tale data, le Società non possono svolgere alcuna attività federale.
2. Per la partecipazione alle Assemblee è necessario che la riaffiliazione, per l'anno sportivo in cui si effettuano le Assemblee stesse, sia effettuata non oltre i termini indicati all'articolo 4 del presente Regolamento ma comunque entro il 28 febbraio.

Art.136 - Doveri delle Società

1. Le Società hanno il dovere di rispettare lo Statuto, i regolamenti e in ogni loro parte le delibere ed i provvedimenti di tutti gli organi ed organismi centrali o periferici della Federazione, assunti nel rispetto dei poteri e competenze stabiliti e fissati dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Contro i provvedimenti deve essere consentito il ricorso ad un organo di seconda istanza, secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia. Le Società hanno in particolare i seguenti doveri:

- a) rispettare il principio generale della lealtà e correttezza, cui debbono adeguare qualsiasi intervento attivo od omissivo;
- b) mettere a disposizione delle Selezioni, indette dai competenti organi federali, centrali e territoriali, gli atleti per loro tesserati;
- c) curare il rispetto delle norme disciplinari e di condotta dei propri dirigenti e tesserati;
- d) corrispondere puntualmente le somme dovute alla Federazione ed ai suoi organi ed a terzi affiliati.

Art.137 - Cessazione di appartenenza alla FIP

Le disposizioni che regolano la cessazione di appartenenza alla FIP sono stabilite nell'art.4 dello Statuto federale.

CAP. III - ATTI MODIFICATIVI DELLE SOCIETÀ

Art.138 - Fusioni

1. È consentita la fusione tra due Società che siano affiliate alla FIP da almeno un anno sportivo. Per Società affiliate si intendono quelle indicate all'art.118 del presente Regolamento.
2. La fusione è ammessa anche tra Società partecipanti a Campionati diversi.
3. Al posto delle due Società ne risulterà una sola. La nuova Società dovrà avere sede esclusivamente in una delle due città dove aveva sede una delle Società che si sono fuse.
4. La Società risultante dalla fusione subentra in tutti i rapporti obbligatori e sportivi che facevano capo alle Società che si sono fuse, ma restano acquisiti solo i diritti sportivi della Società che ha titolo a partecipare al Campionato più elevato.
5. Il titolo sportivo rimasto libero sarà ricoperto dalla Società che ne abbia diritto secondo le norme relative allo ordinamento di ciascun Campionato.
6. In deroga a quanto disposto al comma precedente nel caso di fusione di due Società partecipanti ai Campionati delle Serie professionalistiche, non si darà luogo al reintegro del posto resosi vacante per effetto della fusione.
7. Gli atleti tesserati per le Società fuse diventano automaticamente tesserati per la nuova Società purché, nel rispetto dei termini regolamentari, le Società fuse o la nuova Società provvedano al rinnovo d'autorità del tesseramento degli atleti. La Società che cessa l'attività non può trasferire o depennare dalla lista dei rinnovabili alcun atleta. Il tesseramento di cui al presente comma non si applica agli atleti di categoria giovanile della Società che cessa l'attività, i quali si dovranno ritenere svicolati a meno che non abbiano espressamente accettato il passaggio alla nuova Società con un nuovo tesseramento.
8. Limiti territoriali.

Le fusioni sono consentite con i seguenti limiti territoriali:

- a) se la fusione riguarda una Società delle professionalistiche o di A1 femminile ed una di serie inferiore non vi sono limiti territoriali;
- b) se la fusione riguarda Società partecipanti agli altri Campionati la fusione è ammessa unicamente fra le Società che hanno sede nella stessa regione o in regioni limitrofe. Ai fini di quanto disposto nel presente comma, oltre alle regioni confinanti in senso geografico, si considerano regioni limitrofe tra loro la Sardegna con il Lazio e la Toscana, nonché la Sicilia con la Calabria e la Campania. Inoltre, se la fusione riguarda Società partecipanti ai Campionati ad organizzazione regionale, la fusione è ammessa unicamente fra le Società che hanno sede nella stessa regione ed in tal caso è necessario il parere favorevole del Comitato Regionale competente per territorio;

- c) l'attività della nuova Società deve essere svolta dove la Società abbia sede, qualora in tale luogo non vi sia disponibilità di un campo di gioco idoneo per il Campionato al quale ha diritto di partecipare, l'attività può essere svolta in luogo diverso da quello ove la Società abbia la sede purché ubicato in un comune facente parte della medesima provincia.

9. Limiti temporali.

Nel caso di fusioni tra Società di serie diverse, ove la sede prescelta sia quella della Società partecipante al Campionato di serie inferiore, per un biennio dalla fusione non sono consentite fusioni che comportino un nuovo cambiamento di sede.

Le Società che hanno ottenuto il ripescaggio, a norma dell'art.9 del R.E. Gare, possono attivare un'eventuale procedura di fusione solamente dopo il termine del Campionato cui sono state ammesse a partecipare.

10. Il Consiglio federale potrà comunque non autorizzare la fusione, oltre che nel caso in cui non vengano rispettate le norme di cui ai precedenti commi, ovvero nel caso in cui non vengano rispettate le norme previste ai commi successivi, altresì per comprovati motivi.

11. Procedimento.

La domanda di fusione deve essere presentata al Consiglio federale dal legale rappresentante della nuova Società, entro il termine previsto nelle DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI. Il contributo d'istituto sarà calcolato a debito della Società che risulterà dalla fusione.

Alla domanda di fusione, qualora le due Società affiliate abbiano natura giuridica di associazioni dovranno essere allegati in copia autenticata da notaio ovvero per estratto autenticato dai libri delle associazioni:

- a) verbali delle assemblee straordinarie con cui le due associazioni deliberano la fusione;
- b) atto costitutivo e statuto della nuova associazione con l'elenco degli associati e l'attribuzione delle cariche associative;
- c) delibera di espressa assunzione in carica da parte della nuova associazione di tutti i debiti e crediti, facenti capo alle due associazioni che hanno deliberato la fusione;
- d) attestato di disponibilità dell'impianto di gioco, rilasciato dall'Ente proprietario, nel rispetto delle norme previste per il Campionato che la Società dovrà disputare.

Alla domanda di fusione qualora le due Società siano Società di persone o di capitali, in aggiunta alla detta documentazione si dovrà dare prova documentale entro il termine per la presentazione della domanda di fusione di avere adempiuto alle formalità di iscrizione del progetto di fusione ovvero di pubblicazione del progetto di fusione nei modi e termini previsti dall'art.2501 del Codice Civile, e comunque dovrà essere in tali casi rispettata la procedura prevista dagli artt.2501 e seguenti del Codice Civile.

Nei casi in cui la legge preveda la iscrizione della nuova Società al registro delle imprese il relativo certificato di iscrizione dovrà essere allegato in copia autentica alla domanda, ovvero, qualora non sia possibile, dovrà essere depositato prima dell'inizio del Campionato che la Società dovrà disputare.

12. Qualora una associazione non riconosciuta intenda fondersi con una Società lo scopo federale della fusione sarà raggiunto qualora la associazione deliberi con assemblea straordinaria il trasferimento di tutte le attività e passività proprie alla Società deliberando contestualmente e conseguentemente il proprio scioglimento. La Società incorporante dovrà accettare e fare proprio il trasferimento di tutte le attività e di tutte le passività che facevano capo alla associazione non riconosciuta deliberando le eventuali modifiche statutarie che si rendessero necessarie, ed ottemperando a tutti gli oneri di procedura e di forma consequenziali previsti dalla legge.

Copia autentica della documentazione che attesti l'intervenuta incorporazione e l'adempimento ai prescritti obblighi di legge dovrà essere depositata al Consiglio federale

entro il termine stabilito nella prima parte del precedente comma 11. Il trasferimento del titolo sportivo sarà deliberato dal Consiglio federale secondo quanto previsto al presente articolo unitamente alla autorizzazione alla fusione.

13. L'efficacia dell'articolo è sospesa per le Società partecipanti ai Campionati non professionistici nazionali.

Art.139 - Trasferimento di sede o di attività

A) TRASFERIMENTO DI SEDE

1. Le Affiliate partecipanti ai Campionati federali possono presentare istanza motivata al Consiglio federale per ottenere il trasferimento di sede.

Per i Campionati di Serie C e A3 femminile può essere richiesto il trasferimento di sede esclusivamente all'interno delle 3 (tre) macro – regioni (Gruppi) o Province limitrofe alla macro - regione che di seguito riportiamo:

Gruppo A: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta;

Gruppo B: Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Sardegna e Lazio;

Gruppo C: Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Sicilia e Calabria.

Le Affiliate partecipanti ai Campionati regionali possono richiedere il trasferimento di sede esclusivamente all'interno della propria Regione.

2. L'Affiliata interessata dovrà presentare la seguente documentazione:
 - a) motivata istanza al Consiglio federale presentata entro il termine annualmente stabilito nelle Disposizioni Organizzative Annuali;
 - b) verbale di Assemblea dei soci;
 - c) pareri dei Comitati Regionali interessati;
 - d) certificazione di disponibilità di un adeguato impianto, presso la nuova sede, rilasciata dall'ente proprietario o dall'ente gestore;
3. L'Ufficio Tesseramento Nazionale scioglierà il vincolo degli atleti di categoria giovanile dell'Affiliata che effettua il trasferimento di sede stabilendola in un'altra Provincia. Gli atleti di categoria senior possono richiedere lo svincolo presentando istanza alla Commissione Tesseramento.
4. Non è possibile richiedere il trasferimento di sede presso un Comune in cui vi sia un'Affiliata partecipante allo stesso Campionato.
5. E' facoltà del Consiglio federale fornire o meno l'autorizzazione specificando le motivazioni in caso di rifiuto.
6. L'Affiliata che usufruisce del trasferimento di sede può richiedere anche il cambio di denominazione sociale, presentando l'istanza integrata con quanto disposto dall'art. 144 del presente Regolamento.
7. Non è possibile richiedere l'istanza di ripescaggio in categorie superiori, nella stessa stagione sportiva in cui è effettuato il trasferimento di sede.
8. Non è possibile richiedere il trasferimento di sede presso un Comune in cui vi sia la sede di un'Affiliata cui sia stata dichiarata la morosità dal Consiglio federale.
9. Non è possibile richiedere il trasferimento di sede presso un Comune in cui vi sia stata la sede di una Società non riaffiliata nelle ultime tre stagioni sportive cui sia stata dichiarata la morosità dal Consiglio federale.
10. Qualora non sia prevista una diversa modalità da eventuali convenzioni tra la FIP e una Lega professionistica riconosciuta, le Affiliate partecipanti ad un campionato professionistico dovranno attenersi alle norme del presente articolo.

B) TRASFERIMENTO PROVVISORIO DI ATTIVITÀ

1. È consentito il trasferimento di attività unicamente in caso di dimostrata impossibilità di poter usufruire di un adeguato impianto sportivo nel Comune in cui ha sede la Affiliata.
È consentito trasferire l'attività nell'ambito della stessa Provincia oppure entro 50 chilometri dalla sede.
2. L'Affiliata interessata dovrà presentare domanda al Settore Agonistico allegando la seguente documentazione:
 - a) motivata istanza;
 - b) parere favorevole del Comitato Regionale competente;
 - c) attestato di disponibilità di un adeguato impianto, in cui si intende svolgere l'attività, rilasciato dall'ente proprietario o dall'ente gestore.
3. Il Settore Agonistico, verificata la documentazione prodotta, ed accertata la regolarità, autorizza il trasferimento provvisorio di attività riguardante le Affiliata partecipanti ai Campionati nazionali. Il provvedimento di approvazione o diniego emesso dal Settore Agonistico non è soggetto ad impugnazione.
4. Le Affiliate partecipanti ai Campionati regionali e provinciali dovranno rivolgere la domanda al Comitato Regionale competente che delibererà in merito dandone comunicazione al Settore Agonistico.

Art.140 – Abbinamento

1. Le Affiliate possono essere autorizzate a contrarre abbinamento con società industriali o commerciali, assumendo accanto alla propria denominazione, i caratteri distintivi di ditte e industrie, sia indirettamente che con marchi, insegne, prodotti caratteristici, ecc.
Si possono apporre anche nomi di località turistiche e di prodotti tipici regionali.
Le Affiliate possono, inoltre, assumere accanto alla propria denominazione sociale il nome della ditta abbinante ed eventualmente utilizzare sulla maglia di gara solo il nome di un prodotto della stessa ditta abbinante.
2. Non è consentito l'abbinamento con ditte o prodotti che siano in contrasto con i principi morali insiti nella pratica sportiva, con leggi limitatrici della pubblicità o che possano assumere aspetti non dignitosi rispetto la pratica sportiva.
3. Non è consentito l'abbinamento con ditte o industrie che abbiano promosso azione legale nei confronti della FIP o altre Federazioni sportive o comunque arrecato danno all'immagine delle suddette con azioni od interventi pubblicamente assunti.
4. Non possono essere contratti due abbinamenti principali per lo stesso anno sportivo, salvo quando in appresso previsto.
5. È invece consentito ad una stessa Affiliata contrarre due distinti e separati abbinamenti principali, uno relativo all'attività maschile e l'altro all'attività femminile, senza distinzione fra attività nazionale, regionale e provinciale. Inoltre è consentito apporre sulla divisa di gara quanto segue:
 - a) sulle maglie di gara, oltre alla sigla della Società, a marchi o scritte riferiti alla denominazione costituente la sponsorizzazione principale, un solo marchio riferito all'azienda produttrice dell'abbigliamento sportivo da gara (marchio tecnico) e quattro sponsor secondari; questi cinque marchi non potranno superare le dimensioni di 70 cm. quadrati ciascuno. Inoltre sulle fasce della maglia larghezza max. 15 cm potranno essere inseriti il marchio di due sponsor;
 - b) Sul retro della maglia potrà essere eventualmente apposto, sopra o sotto la numerazione, il marchio o la sigla descritta riferentesi alla sponsorizzazione principale e il marchio o la

- sigla di due diversi sponsor secondari delle dimensioni massime di 70 cm. quadrati ciascuno in alternativa al cognome dell’atleta e/o della città della Società;
- c) Solo per le Società di Serie Professionistiche e dei Campionati Nazionali Maschili e Femminili è consentito apporre sul retro della maglia il nome della città del club (in caratteri romani) e il cognome dell’atleta;
 - d) Il cognome dell’atleta dovrà essere posto sopra il numero di gara e contenuto in una sola riga;
 - e) Il nome della città dovrà essere posto sotto il numero dell’atleta e contenuto in una sola riga. La dimensione dei caratteri dovrà essere compresa fra 6 e 8 cm. Il nome della città dovrà essere visibile;
 - f) sui pantaloncini, oltre il marchio tecnico identico a quello apposto sulle maglie, potranno essere applicati anche il marchio dello sponsor principale e di altri due sponsor secondari, differenti da quelli delle maglie e di dimensioni non superiori a 50 cm. quadrati ciascuno;
 - g) sui calzettoni un marchio relativo all’azienda produttrice delle scarpe da gioco sempre delle dimensioni massime di 50 cm. quadrati ciascuno.
6. La utilizzazione dei marchi pubblicitari è subordinata alle autorizzazioni e comporta l’assunzione di responsabilità di cui al presente articolo ed al successivo art.141.
 7. L’abbinamento non può avere durata inferiore all’anno sportivo ed è rinnovabile, oltre i termini per i quali era stato stabilito.
 8. Nel caso in cui la ditta abbinante nel corso dell’anno, cessi l’attività o fallisca o i contraenti addivengano di comune accordo alla risoluzione, la Società, dopo aver certificato l’interruzione dell’abbinamento all’Ufficio Affiliazioni, potrà essere autorizzata dallo stesso a contrarre un nuovo abbinamento con le modalità procedurali previste dal seguente art.141.
 9. Nel caso in cui la ditta abbinante durante l’anno sostituisca il proprio marchio, la Società, subordinatamente la presenza di documentata istanza, potrà ottenere dall’Ufficio Affiliazioni l’autorizzazione all’utilizzo del nuovo marchio.
 10. È liberamente consentito alle Società di apporre sulle maglie degli atleti scritte di associazioni benefiche, dandone comunicazione scritta all’Ufficio competente.

Art.141 – Modalità procedurali per l’abbinamento

1. L’Affiliata interessata a contrarre abbinamento deve presentare all’Ufficio Affiliazioni l’apposito modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, disponibile sul sito federale.
2. Il modulo dovrà pervenire all’Ufficio Affiliazioni o al Comitato Regionale di competenza per le Affiliate partecipanti ai Campionati regionali entro le ore 24:00 del giorno antecedente la gara in cui l’Affiliata intende usufruire del marchio.
Tale abbinamento può essere presentato per il massimo Campionato o per un singolo Campionato giovanile a cui l’Affiliata partecipa.
3. L’Ufficio Affiliazioni esaminati gli atti ed esperita, se del caso, istruttoria, autorizza l’abbinamento con indicazione della nuova denominazione.
4. In caso di contrasto con norme vigenti l’Ufficio Affiliazioni può variare di autorità la denominazione richiesta dalla Società.
5. Eventuali infrazioni saranno sanzionate dal Giudice Sportivo competente a norma dell’art.34, lett. a) del Reg. di Giustizia.
6. Il Consiglio federale delibererà inappellabilmente su eventuali istanze delle Società, che dovranno essere presentate entro sette giorni lavorativi dall’avvenuta comunicazione, avverso le decisioni dell’Ufficio Affiliazioni.

Art.142 - Divieto di abbinamento

1. Un'Affiliata non può effettuare l'abbinamento principale e/o mantenerlo con un Ente o Organizzazione con la quale sia abbinata altra Affiliata e partecipante allo stesso Campionato, sino a quando non venga a scadere l'abbinamento precedentemente da questa contratto.

Art.143 - Scadenza dell'abbinamento

1. Alla scadenza dell'abbinamento, l'Affiliata che si era abbinata ha la facoltà di:
 - a) rinnovare l'abbinamento per una o più annate sportive, dandone comunicazione alla Federazione, salvo quanto previsto dal precedente art. 142;
 - b) riprendere l'originaria denominazione sociale;
 - c) contrarre abbinamento con altro Ente, richiedendone il riconoscimento all'Ufficio Affiliazioni con le modalità e nei termini del presente Regolamento.

Art.144 - Cambio di denominazione sociale e di assetto giuridico

1. Il cambio di denominazione sociale è consentito soltanto in presenza di ineccepibile documentazione di gravi e specifici motivi.
2. La domanda deve essere presentata al Consiglio federale dal legale rappresentante la Società, entro il termine previsto dalle DOA, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) circostanziata relazione della Società sui motivi della richiesta;
 - b) verbale dell'assemblea dei soci;
 - c) parere del Comitato Regionale competente;
 - d) indicazione esatta della nuova denominazione, composizione delle cariche sociali e adeguamento dello statuto sociale alle norme federali.

Il contributo d'istituto sarà calcolato a debito della Società richiedente.

3. La Società che intende trasformarsi in Società di capitali, nel rispetto delle vigenti norme del Codice Civile, deve far pervenire domanda alla FIP, unitamente alla seguente documentazione:
 - a) verbale dell'assemblea straordinaria dei soci che delibera la trasformazione;
 - b) atto costitutivo della Società di capitali, statuto e verbale dell'assemblea nella quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione ove ciò non sia avvenuto nell'atto costitutivo;
 - c) autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi, sottoscritta dal legale rappresentante.

Il Consiglio federale prenderà atto della trasformazione. La domanda sarà accettata a condizione che:

4. a) sussistano tutti i presupposti;
- b) sia depositata in Federazione una copia autenticata del certificato di iscrizione della nuova Società nel registro delle imprese.
4. La Società di capitali che intende assumere la forma giuridica prevista dall'art.118, comma 2, deve far pervenire alla FIP richiesta scritta e motivata. La domanda deve contenere altresì la seguente documentazione:
 - a) Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci che delibera la trasformazione;
 - b) Atto costitutivo, statuto della Società e verbale dell'assemblea nella quale è stato nominato il nuovo Consiglio direttivo;
 - c) Autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi sottoscritta dal Legale rappresentante.

La Società dovrà mantenere lo stesso codice fiscale e codice identificativo FIP. La domanda sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio federale.

CAP. IV - ALTRE LEGHE DI SOCIETÀ

Art.145 - Diritto di associazione

1. Le Affiliate possono liberamente riunirsi in associazione tra loro (Leghe di Società), sia per settore che per categoria come per Campionati, con lo scopo di meglio e concordemente operare per la diffusione della pallacanestro e per l'esame e lo studio di problemi comuni, secondo quanto disposto dal TITOLO III dello Statuto.
Dette Leghe possono assumere qualsiasi denominazione che non ingeneri contrasto o confusione con organi ed organismi federali.

Art.146 - Limiti di competenza e pertinenza delle Leghe

1. Le Leghe, come indicate dal precedente art.145, in pregiudicato il diritto della FIP di agire autonomamente, possono:
 - a) promuovere e predisporre attività inerenti ai Campionati di pertinenza;
 - b) collaborare alla stesura delle Disposizioni Organizzative Annuali per garantire il più efficace svolgimento dei Campionati;
 - c) definire accordi ed iniziative promozionali nell'interesse del settore o della categoria rappresentata.
2. Le Leghe possono stipulare con la FIP apposite convenzioni per la promozione, la diffusione, la collaborazione e la gestione di attività di interesse comune, nei limiti e nel rispetto delle norme federali.
3. Le Leghe non possono operare in alcuna materia riservata alla competenza degli organi ed organismi federali.
4. Sono vietati i patti e gli accordi che impediscono alle Affiliate di esplicare integralmente i loro diritti derivanti dallo Statuto e dai Regolamenti federali. Ogni patto contrario è automaticamente nullo.

Art.147 - Riconoscimento delle Leghe

1. Le Leghe devono richiedere al Consiglio federale il loro riconoscimento. Esso deve essere proposto mediante richiesta di approvazione dello Statuto e dei Regolamenti cui il Consiglio federale può apportare tutte le opportune variazioni.
2. Nel caso di avvenuto riconoscimento, le Leghe sono tenute a comunicare alla FIP la data e la sede delle riunioni dei loro organi assembleari e direttivi.
3. Il riconoscimento avrà efficacia a partire dall'anno sportivo successivo a tale riconoscimento.
4. Con il riconoscimento, le Leghe acquisiscono i diritti previsti nella delibera di riconoscimento, nonché la facoltà di esporre problemi comuni agli aderenti innanzi agli organi o organismi federali competenti.

Art. 148 - Revoca del riconoscimento

Nel caso di violazione dei patti interni associativi, dello Statuto e dei Regolamenti federali o della delibera di riconoscimento, il Consiglio federale, o il Presidente federale in via di urgenza, revoca il concesso riconoscimento.

Art. 149 - Cessazione di appartenenza alla FIP

Le Leghe cessano di appartenere alla FIP nei seguenti casi:
a) per scioglimento volontario;

- b) per revoca del riconoscimento da parte del Consiglio federale, o del Presidente federale in via d'urgenza.

CAP. V – LE ASSOCIAZIONI DI PERSONE TESSERATE

Art.150 - Diritto di associazione

Le persone tesserate possono liberamente riunirsi in associazione tra loro con il solo scopo di meglio partecipare all'attività federale e per l'esame e lo studio di problemi comuni.

Dette associazioni possono assumere qualsiasi denominazione che non ingeneri contrasto o confusione con organi od organismi federali.

Art.151 - Limiti di competenza delle associazioni

1. Le associazioni non possono operare in nessuna materia riservata alla competenza degli organi od organismi federali.
2. Le associazioni non possono tenere comportamenti od effettuare alcuna attività che contrasti con la volontà espressa dalla FIP, né, tantomeno, attribuirsi il diritto di rappresentare tesserati il cui atteggiamento sia contrario a qualsiasi forma di corretta opinione e discussione.
3. Sono vietati i patti e gli accordi che impediscono alle persone tesserate di esplicare integralmente i loro diritti derivanti dallo Statuto e dai Regolamenti federali. Ogni patto contrario è automaticamente nullo.

Art.152 - Riconoscimento delle associazioni

1. Le associazioni possono richiedere al Consiglio federale il loro riconoscimento. Esso dev'essere proposto mediante richiesta di approvazione di Statuto cui il Consiglio federale può apportare tutte le opportune variazioni.
2. Per poter essere riconosciute, è indispensabile che le associazioni:
 - a) siano rappresentative della categoria a nome della quale propongono le proprie istanze;
 - b) siano dotate di strumenti statutari che garantiscano la democrazia interna e la piena legittimazione delle deliberazioni assunte.
3. Nel caso di avvenuto riconoscimento, le associazioni sono tenute a comunicare alla FIP la data e la sede delle riunioni dei loro organi assembleari e direttivi.
4. Il riconoscimento avrà efficacia a partire dal giorno successivo alla decisione assunta dal Consiglio federale con propria deliberazione.
5. Con il riconoscimento, le associazioni acquisiscono i diritti previsti nella delibera di riconoscimento, nonché la facoltà di esporre problemi comuni agli aderenti agli organi od organismi federali competenti.

Art.153 - Revoca del riconoscimento

Nel caso di violazione dei patti interni associativi, dello Statuto e dei Regolamenti federali o della delibera di riconoscimento, il Consiglio federale, o il Presidente federale in via d'urgenza, revoca il concesso riconoscimento.

Art.154 – Responsabilità

1. Per gli atti e i fatti commessi od omessi dalle associazioni riconosciute o non riconosciute in violazione della normativa statutaria e regolamentare della Federazione Italiana Pallacanestro rispondono i tesserati che hanno la rappresentanza della associazione. Rispondono altresì delle dette violazioni anche in solido con chi ha la rappresentanza della associazione, i

tesserati che abbiano commesso od omesso atti o fatti in violazione della normativa statutaria e regolamentare federale, agendo in nome e per conto della associazione.

2. In ogni caso i tesserati FIP aderenti ad associazioni riconosciute o non riconosciute sono comunque tenuti al rispetto della normativa statutaria e regolamentare federale, e rispondono della violazione, in ragione del vincolo di tesseramento con la Federazione.

Art.155 - Cessazione di appartenenza alla FIP

Le associazioni di persone tesserate cessano di appartenere alla FIP nei seguenti casi:

- a) per recesso di almeno i 3/4 degli aderenti all'associazione;
- b) per scioglimento volontario;
- c) per revoca del riconoscimento da parte del Consiglio federale, o del Presidente federale in via d'urgenza.

TITOLO II - I TESSERATI

Art.156 - Categorie dei tesserati

1. Sono tesserati alla Federazione:
 - a) i componenti a qualsiasi titolo degli organi ed organismi centrali, periferici e di settore della Federazione;
 - b) gli arbitri, gli ufficiali di campo, miniarbitri ed i mini ufficiali di campo;
 - c) i tecnici ed i preparatori fisici;
 - d) i componenti dei Consigli Direttivi ed i segretari delle Società affiliate;
 - e) i dirigenti quali: gli accompagnatori di squadra, gli addetti agli Arbitri, i medici e i massofisioterapisti;
 - f) gli atleti;
 - g) i procuratori di atleti e allenatori di pallacanestro;
 - h) gli iscritti al Settore Minibasket;
 - i) i responsabili degli Uffici Tecnici Territoriali.
2. Sono, altresì, tesserati alla Federazione tutte quelle persone che comunque operano, svolgendo un'attività in qualsiasi organo od organismo della FIP.

Art.157 - Diritti e doveri dei tesserati

1. I tesserati hanno diritto a:
 - a) partecipare all'attività federale;
 - b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.

I tesserati debbono uniformare ogni loro comportamento al principio generale della lealtà e della correttezza.
2. Le norme che ne disciplinano l'attività sono stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti della FIP generali o relativi alle categorie d'appartenenza.
3. Salvo che non sia diversamente disposto, tutte le norme che regolano il comportamento dei tesserati vanno rispettate a pena di nullità. Conseguentemente gli organi ed organismi federali competenti considereranno come non posti in essere atti e comportamenti in contrasto con le norme federali, salvo l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Art.158 - Cessazione del tesseramento

1. Il tesseramento alla FIP cessa secondo quanto previsto dall'art.4 comma 8 dello Statuto.
2. Con il tesseramento alla FIP, le persone ne accettano lo Statuto ed i Regolamenti, ivi comprese tutte le relative sanzioni e gli effetti da esse derivanti, compresa l'eventuale radiazione.

Art. 159 – Divieto di tesseramento

Non possono richiedere il tesseramento e quindi essere tesserati coloro nei cui confronti è stata applicata la sanzione della radiazione.

Art.160 - Tesseramento degli atleti

1. Il tesseramento degli atleti avviene per il tramite delle Società per le quali sono tesserati. Essi praticano la pallacanestro nel rispetto delle norme generali e particolari che ne regolano l'attività.
2. Le modalità e i termini del tesseramento degli atleti italiani, comunitari ed extracomunitari sono disciplinate da specifiche norme del Regolamento Esecutivo.

Art.161 - Tesseramento di cittadini stranieri

1. I cittadini stranieri che intendono tesserarsi in qualità di dirigenti, arbitri, allenatori, medici o massiofisioterapisti, devono presentare apposita domanda agli Uffici federali competenti allegando al modulo di richiesta del tesseramento il certificato di stabile residenza in Italia.
2. L'Ufficio federale esaminati gli atti ed esperita, se del caso, istruttoria, autorizza il tesseramento.
3. La Società od il tesserato può presentare ricorso all'attenzione del Consiglio federale entro 7 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione del rigetto del tesseramento. Il Consiglio federale delibererà inappellabilmente.

Art.162 - Conferimento di nomina ed incarichi

Salvo espressa diversa menzione nella delibera di nomina, tutti gli incarichi sia a carattere dirigenziale che a carattere collaborativo, espletati nell'ambito della Federazione, si intendono a titolo gratuito.

PARTE SESTA – NORME ATTUATIVE SVINCOLO

TITOLO I – SETTORE MASCHILE

Art.163 – Disposizioni generali

1. Lo scioglimento del tesseramento di un atleta avviene, in maniera automatica, come disposto dall'art.5, comma 2 dello Statuto.
2. Non sono ammessi doppi tesseramenti e trasferimenti in prestito per gli atleti "svincolati".
3. Per partecipare ad un Campionato federale, l'atleta "svincolato" deve tesserarsi per una società nazionale o regionale non professionistica improrogabilmente entro i termini di tesseramento stabiliti in relazione alle esigenze dei vari Campionati o stipulare un regolare contratto con una società professionistica.
4. Il mancato rispetto della normativa federale comporta la decadenza del tesseramento.

Art.164 – Atleta che compie il 21° anno dell'età anagrafica

1. Il tesseramento a favore di una società può avere una durata di un'una, due o tre stagioni sportive.
Il tesseramento con validità annuale cessa al termine della stagione sportiva
Il tesseramento con validità biennale cessa al termine del biennio sportivo.
Il tesseramento con validità triennale cessa al termine del triennio sportivo.
2. Le modalità di versamento dei Premi relativi agli atleti svincolati sono disciplinati dal successivo art.165 e dal Comunicato Ufficiale dei contributi a carico delle Società annualmente deliberato dal Consiglio federale.
3. Se la richiesta di tesseramento dell'atleta "svincolato" è presentata da una società diversa da quella per la quale era tesserato a titolo definitivo al momento del primo scioglimento del tesseramento, quest'ultima deve versare alla FIP il contributo per il tesseramento comprensivo della somma riferita al Campionato cui partecipa.
4. Per ogni annata sportiva successiva allo svincolo dell'atleta, la società che lo tessera deve rispettare quanto previsto ai commi precedenti.
5. La società che tessera l'atleta "svincolato" è esente dagli obblighi previsti dal Progetto di incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti (delibera n.177 C.F. 17.06.2000).
6. L'Affiliata professionistica che tessera l'atleta "svincolato" è esente dagli obblighi previsti dal Premio addestramento e formazione tecnica (legge n.91/81).
7. La Società partecipante ai Campionati professionistici, non professionistici nazionali e regionali che tesserano atleti provenienti da Federazione straniera è soggetta alle norme del presente Titolo.

Art.165 – Contributo per il tesseramento

1. Le Società che tesserano gli atleti come previsto nel presente Titolo devono versare alla FIP i contributi per il tesseramento stabiliti dalla tabella sotto specificata:

<u>Campionato</u>	<u>Contributo</u>
Serie A	Euro 12.500,00
Serie A2 Gold e Silver	Euro 9.000,00
Serie B	Euro 6.000,00
Serie C	Euro 2.000,00
Serie C reg.	Euro 1.200,00
Serie D	Euro 300,00
Altri Campionati	Normale tesseramento.

2. La somma versata dalla società e riferita al Campionato cui partecipa sarà dalla FIP corrisposta nel modo seguente:
85% alla società che ha tesserato l'atleta a titolo definitivo, nell'annata sportiva precedente l'anno del primo svincolo;
15% alla società che ha reclutato l'atleta, tesserandolo per la prima volta entro i termini ed i limiti previsti per la categoria Under 19. Qualora l'atleta venga tesserato successivamente i termini ed i limiti della categoria Under 19 ovvero la società non svolga attività federale giovanile indipendentemente dagli obblighi di partecipazione ovvero la società cessi di appartenere alla FIP, il diritto sarà trasferito a FIP per il finanziamento dell'attività istituzionale federale.
3. La somma versata dalla società per i nati nel 1977 e precedenti (1977, 1976 ecc..) sarà dalla FIP corrisposta nel modo seguente:
Parte dell'importo, pari alla vecchia maggiorazione, sarà di seguito suddiviso:
15% alla FIP per l'attività istituzionale federale;
85% alla Società che lo ha tesserato a titolo definitivo nell'anno sportivo precedente al primo svincolo.
Il restante importo dovuto a concorrenza del contributo sarà destinato all'attività istituzionale federale.
4. In caso di mancata effettuazione del versamento si procederà secondo le norme regolamentari vigenti.
5. Ottengono i diritti derivanti dallo **“svincolo”** le società regolarmente affiliate che svolgono attività federale giovanile, indipendentemente dagli obblighi di partecipazione.
6. Le modalità per il versamento alla FIP e successiva divisione percentuale, come sopra evidenziato, delle somme previste dalla tabella saranno specificate annualmente nel Comunicato ufficiale dei contributi a carico delle Affiliate deliberato dal Consiglio federale.

Art.166 – Termini di scadenza per il tesseramento

1. I termini di scadenza per il tesseramento degli atleti svincolati di categoria nazionale e regionale sono annualmente stabiliti da apposite disposizioni federali in relazione alle esigenze dei Campionati.

TITOLO II – SETTORE FEMMINILE

Art.167 – Disposizioni generali

1. Lo scioglimento del tesseramento di una atleta avviene, in maniera automatica, come disposto dall'art.5, comma 3 dello Statuto.
2. Non sono ammessi doppi tesseramenti e trasferimenti in prestito per le atlete "svincolate".
3. Per partecipare ad un Campionato federale, l'atleta "svincolata" deve tesserarsi per una Affiliata improrogabilmente entro i termini di tesseramento stabiliti in relazione alle esigenze dei vari Campionati.
4. Il mancato rispetto della normativa federale comporta la decadenza del tesseramento.

Art.168 – Atleta che compie il 21° anno dell'età anagrafica

1. Il tesseramento a favore di una Affiliata può avere una durata di un una, due o tre stagioni sportive.
Il tesseramento con validità annuale cessa al termine della stagione sportiva.
Il tesseramento con validità biennale cessa al termine del biennio sportivo.
Il tesseramento con validità triennale cessa al termine del triennio sportivo.
2. Le modalità di versamento dei Premi relativi alle atlete svincolate sono disciplinati dal successivo art.169 e dal Comunicato Ufficiale dei contributi a carico delle Affiliate annualmente deliberato dal Consiglio federale.
3. Se la richiesta di tesseramento dell'atleta "svincolata" è presentata da una Affiliata diversa da quella per la quale era tesserata a titolo definitivo l'anno sportivo precedente lo svincolo, quest'ultima deve versare il contributo per il tesseramento comprensivo della somma riferita al Campionato cui partecipa.
4. Per ogni annata sportiva successiva allo svincolo dell'atleta, l'Affiliata che la tessera deve rispettare quanto previsto ai commi precedenti.
5. L'Affiliata che tessera l'atleta "svincolata" è esente dagli obblighi previsti dal Progetto di incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti (delibera n.177 C.F. 17.06.2000).
6. L'Affiliata partecipante ai Campionati nazionali e regionali che tessera atlete provenienti da Federazione straniera è soggetta alle norme del presente Titolo.

Art.169 – Contributo per il tesseramento

1. Le che tesserano le atlete come previsto nel presente Titolo devono versare alla FIP i contributi per il tesseramento stabiliti dalla tabella sotto specificata:

<u>Campionato</u>	<u>Contributo</u>
Serie A1	Euro 4.000,00
Serie A2	Euro 2.500,00
Serie A3	Euro 1.000,00
Serie B reg.	Euro 250,00
Altri Campionati	Normale tesseramento.
2. La somma versata dall'Affiliata e riferita al Campionato cui partecipa sarà dalla FIP corrisposta nel modo seguente:
85% alla Affiliata che ha tesserato l'atleta a titolo definitivo, nell'annata sportiva precedente l'anno del primo svincolo;
15% alla Affiliata che ha reclutato l'atleta, tesserandola per la prima volta entro i termini ed i limiti previsti per la categoria Under 19. Qualora l'atleta venga tesserata successivamente i termini ed i limiti della categoria Under 19 ovvero l'Affiliata non svolga attività federale

giovanile indipendentemente dagli obblighi di partecipazione ovvero l’Affiliata cessi di appartenere alla FIP, il diritto sarà trasferito a FIP per il finanziamento dell’attività istituzionale federale.

3. La somma versata dall’Affiliata per le nate nel 1991 e precedenti (1990, 1989 ecc..) sarà dalla FIP corrisposta al 100% a favore dell’Affiliata che ha tesserato a titolo definitivo l’atleta al 30 giugno 2013.
4. In caso di mancata effettuazione del versamento si procederà secondo le norme regolamentari vigenti.
5. Ottengono i diritti derivanti dallo *“svincolo”* le Affiliate che svolgono attività federale giovanile, indipendentemente dagli obblighi di partecipazione.
6. Le modalità per il versamento alla FIP e successiva divisione percentuale, come sopra evidenziato, delle somme previste dalla tabella saranno specificate annualmente nel Comunicato ufficiale dei contributi a carico delle Affiliate deliberato dal Consiglio federale.

PARTE SETTIMA – GESTIONE AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE

Art.170 – Norme

1. Le norme relative alla gestione amministrativa e patrimoniale sono specificate all'artt.62 e 63 dello Statuto.

Art. 171 - conservazione di atti e documenti

1. Per la conservazione di atti e documenti, ferme le specifiche disposizioni di legge in materia, gli Uffici della Federazione Italiana Pallacanestro si atterranno ai seguenti criteri:
 - a) i verbali e le deliberazioni delle Assemblee federali verranno conservati senza limiti di tempo;
 - b) i verbali e le deliberazioni del Consiglio federale verranno conservati senza limite di tempo. Ognuno di tali atti, decorso il primo decennio di conservazione, può tuttavia continuare ad essere conservato anche solo su supporto informatico e/o magnetico;
 - c) gli atti pubblici verranno conservati senza limiti di tempo;
 - d) i contratti sottoscritti dalla Federazione Italiana Pallacanestro verranno conservati senza limiti di tempo;
 - e) ogni altro atto e documento, ad eccezione di quelli indicati al successivo comma 2], sia di fonte federale sia di fonte terza, ma acquisito dagli Uffici Federali, verrà conservato per un tempo di dieci anni. Ognuno di tali atti e documenti, decorso il primo decennio di conservazione può tuttavia essere ulteriormente conservato, qualora lo si ritenga opportuno, solo su supporto informatico e/o magnetico.
2. Gli atti o documenti che costituiscono allegati di quelli indicati al precedente comma 1] lettere a), b) c) e d) seguono il medesimo regime di questi ultimi.
3. I supporti informatici e/o magnetici di cui ai punti b) ed e) costituiranno un apposito archivio che verrà custodito in aggiunta all'archivio cartaceo. Il Segretario Generale predisporrà, d'intesa con i vari uffici federali, le modalità per la creazione e la corretta tenuta sia dell'archivio cartaceo che di quello informatico/magnetico.
4. Ai fini di cui al comma 1] lett. b) ed e) il decennio inizia a decorrere dal 31 dicembre dell'anno solare nel quale l'atto o il documento è stato pubblicato su Comunicato Ufficiale, ovvero dell'anno risultante dalla data apposta sull'atto o sul documento. Quando non si possa fare ricorso ai criteri indicati farà fede la data del protocollo federale, e in difetto, la data potrà essere desunta da ogni altro elemento utile ricavabile dell'atto o dal documento. In tale ultimo caso al momento della conservazione verrà allegato al documento da conservare una nota dell'Ufficio nella quale verrà indicata la datazione del documento medesimo e le modalità con cui la data è stata ricavata.
5. Ogni questione relativa alla conservazione di atti e documenti è demandata al Segretario Generale.
6. I Comitati territoriali si atterranno ai medesimi criteri indicati ai precedenti commi. La Responsabilità della conservazione degli atti e documenti dei Comitati fa capo al Presidente del Comitato.

Art.172 - Disposizione finale

1. Il presente Regolamento, dopo l'approvazione del Consiglio federale, entra i vigore previa approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

CAPO I - L'ASSEMBLEA GENERALE

Art.1 – Convocazione 2

Art.2 - Ordine del giorno 2

Art.3 – Diritto di partecipazione e di voto 3

Art.4 – Determinazione del numero dei delegati da eleggere 3

Art.5 - Compiti della Commissione Verifica dei Poteri 3

Art.6 – Costituzione e preliminari dell'Assemblea Generale 4

Art.7 - Il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea Generale 4

Art.8 - Il Segretario e il Vicesegretario dell'Assemblea Generale 4

Art.9 - La Commissione Scrutinio 4

Art.10 - Sistemi di Votazione 5

Art.11 – Eleggibilità 5

Art.12 - Candidature 5

Art.13 - Formazione degli elenchi dei candidati – Ricorso avverso l'ammissibilità o meno di una candidatura 5

Art.14 - Elezione delle cariche federali 6

Art.15 - Formulazione del voto 6

Art.16 - Verbale dell'Assemblea Generale 6

Art.17 - Ricorso avverso la validità dell'Assemblea Generale 6

CAPO II 7

ASSEMBLEA DI CATEGORIA DEI DELEGATI DEGLI ATLETI E TECNICI 7

Art.18 - Convocazione 7

Art.19 - Ordine del giorno 7

Art.20 – Diritto di partecipazione e di voto 7

Art.21 - Compiti della Commissione Verifica dei Poteri 7

Art.22 – Costituzione e preliminari dell'Assemblea di Categoria 7

Art.23 - Elezione delle cariche federali 8

Art.24 - Verbale dell'Assemblea di Categoria 8

CAPO III - L'ASSEMBLEA REGIONALE 8

Art.25 – Convocazione 8

Art.26 - Ordine del giorno 9

Art.27 - Diritto di partecipazione e di voto 9

Art.28 - Commissione Verifica dei Poteri 9

Art.29 Rappresentanza delle Affiliate nelle Assemblee Regionali 9

Art.30 - Costituzione e compiti dell'Assemblea Regionale 10

Art.31 - Procedure assembleari 10

Art.32 – Deleghe 10

Art.33 - Modalità procedurali dell'Assemblea Regionale 10

Art.34 - Elezione del Consiglio Direttivo Regionale 10

CAPO IV - L'ASSEMBLEA PROVINCIALE 11

Art.35 – Convocazione 11

Art.36 - Ordine del Giorno 11

Art.37 - Diritto di partecipazione e di voto 11

Art.38 - Commissione Verifica dei Poteri 12

Art.39 Rappresentanza delle Affiliate nelle Assemblee Provinciale 12

Art.40 - Costituzione e compiti dell'Assemblea 12

Art.41 - Procedure assembleari 12

Art.42 – Deleghe 12

Art.43 - Modalità procedurali 12

Art.44 - Elezione del Consiglio Direttivo Provinciale 13

CAPO I - IL PRESIDENTE FEDERALE 14

Art.45 - Rappresentanza e domicilio legale del Presidente federale 14

Art.46 – Funzioni, compiti e durata 14

CAPO II - IL CONSIGLIO FEDERALE 14

Art.47 – Convocazione 14

Art.48 - Ordine del giorno dei lavori e obbligo di partecipazione 14

Art.49 - Funzioni del Consiglio federale 14

Art.50 - Pubblicità delle deliberazioni 14

Art.51 - Verbale del Consiglio federale 15

Art.52 - Modalità procedurali dei lavori 15

Art.53 - Modalità di votazione 15

CAP. III - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 15

Art.54 - Funzioni e compiti 15

CAPO IV – IL SEGRETARIO GENERALE 15

Art.55 – Il Segretario Generale 15

Art. 56 - Composizione e funzionamento 16

Art. 57 - Competenze 16

Art. 58 - Controversie devolute in arbitrato – Commissione Vertenze Arbitrali 16

Art. 59 - Requisiti per la nomina a Presidente ed a componenti del Collegio Arbitrale – Lista degli Arbitri 17

Art. 60 - Incompatibilità dei componenti del Collegio Arbitrale 17

Art. 61 - Doveri e diritti dei componenti del Collegio Arbitrale 17

Art. 62 - Ricorso dell'istante e risposta della parte convenuta 18

Art. 63 - Composizione del Collegio Arbitrale - Dichiarazione di manifesta incompetenza arbitrale 19

Art. 64 - Procedura 19

Art. 65 - Termine per la decisione e deposito del lodo 20

Art. 66 - Contenuto del lodo 21

Art. 67 - Esecutività e ratifica 21

Art.68 - Inadempimento 22

Art. 69 - Sospensione effetti stato di morosità 22

1. L'eventuale impugnazione del lodo dinanzi alla Autorità Giudiziaria non sospende gli effetti della esecutività dello stesso né gli effetti della dichiarazione di morosità. 22

Art. 70 - Istanza di ingiunzione 22

Art. 71 - Opposizione a seguito di ingiunzione 23

Art. 72 - Vertenze fra Società appartenenti al Settore Professionistico. Clausola arbitrale 23

Art. 73 - Mancata esecuzione di lodi da parte di Società appartenenti al Settore Professionistico 23

CAPO V – LA PROCURA FEDERALE 24

Art.74 – Funzioni e compiti 24

1. La Procura federale è l'organo federale centrale che esercita i via esclusiva l'azione disciplinare. 24

2. La Procura federale si articola ed opera secondo quanto previsto dall'art.36 dello Statuto e dagli artt. 104-114 del Regolamento di Giustizia. 24

CAPO VI – LA COMMISSIONE TESSERAMENTO 24

Art.75 – Funzioni e compiti 24

CAPO VII – LA COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA 24

Art.76 – Funzioni e compiti 24

CAPO VIII – LA COMMISSIONE VERTENZE ARBITRALI 24

Art.77 – Funzioni e compiti 24

CAPO I – L'ASSEMBLEA REGIONALE 25

Art.78 – Costituzione, funzioni e procedure 25

CAPO II – IL PRESIDENTE REGIONALE 25

Art.79 - Il Presidente del Comitato Regionale 25

Art.80 - Verbale di consegna 25

CAPO III – IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE 26

Art.81 - Ripartizioni territoriali e sedi dei Comitati Regionali 26

Art.82 – Convocazione Consiglio Direttivo Regionale e obbligo di partecipazione 26

Art.83 - Funzionamento 27

Art.84 - Gli Uffici Tecnici Regionali 27

CAPO IV – IL DELEGATO REGIONALE 27

Art.85 – Funzioni e compiti 27

Il Delegato Regionale opera secondo quanto previsto dall'art.43 dello Statuto. 27

CAPO V – IL REVISORE REGIONALE 27

Art.86 – Funzioni e compiti 27

CAPO VI – L’ASSEMBLEA PROVINCIALE 27

Art.87 – Costituzione, funzioni e procedure 27

CAPO VII – IL PRESIDENTE PROVINCIALE 27

Art.88 - Il Presidente del Comitato Provinciale 27

Art.89 - Verbale di consegna 28

CAP. VIII – IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE 28

Art.90 – Convocazione Consiglio Direttivo Provinciale e obbligo di partecipazione 28

Art.91 - Funzionamento 28

Art.92 - Gli Uffici Tecnici Provinciali 28

CAP. IX – IL DELEGATO PROVINCIALE 28

Art.93 – Funzioni e compiti 28

Il Delegato provinciale opera secondo quanto previsto dall’art.47 dello Statuto. 28

Art.94 – La Consulta Nazionale 29

CAPO I 29

Art.95 – Classificazione 29

Art.96 – Nomina, durata in carica e doveri dei Componenti degli Organismi Federali di Settore 29

Art.97 - Autonomia deliberativa 30

Art.98 - Pubblicità delle delibere 30

CAPO II 30

Art.99 - Il Settore Agonistico (SA) 30

CAPO III 30

Art.100 - Il Settore Squadre Nazionali (SSN) 30

CAPO IV 31

Art.101 - Il Comitato Italiano Arbitri (CIA) 31

CAPO V 31

Art.102 - Il Comitato Nazionale Allenatori (CNA) 31

CAPO VI 31

Art.103 - Il Settore Organizzazione Territoriale (SOT) 31

CAPO VII 32

Art.104 - Il Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket (SGSM) 32

CAPO VIII 32

Art.105 – La Commissione federale Atleti (CFA) 32

CAPO I 30

Art. 106 - Area Marketing Eventi Comunicazione 30

Art.107 – Classificazione 31

CAPO I - NORME SUGLI ORGANISMI FEDERALI ESECUTIVI E CONSULTIVI 31

NAZIONALI E TERRITORIALI 31

Art.108 – Nomina, durata in carica e doveri dei Componenti gli Organismi Federali Esecutivi e Consultivi Nazionali e Territoriali 31

Art.109 - Facoltà del Presidente federale 31

Art.110 - Conflitti di attribuzione 32

CAP. II – ORGANISMI FEDERALI ESECUTIVI NAZIONALI 32

Art.111 – La Commissione Medica 32

Art. 112 – La Commissione Procuratori 32

CAP. III - ORGANISMI FEDERALI CONSULTIVI NAZIONALI 32

Art.113 - La Commissione Carte federali 32

Art. 114 – La Commissione Tecnica di Controllo 33

CAPO I - ORGANI DI GIUSTIZIA 37

Art.115 – I Principi generali 37

Art.116 – Classificazione 37

Art.117 - Nomina, durata in carica e doveri dei componenti 37

PARTE QUINTA – GLI AFFILIATI 38

TITOLO I – LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 38

CAPO I – L'AFFILIAZIONE 38

Art.118 - Le Società 38

Art. 119 - Le Società satellite 39

Art.120 - Domande di affiliazione 40

Art.121 - Denominazione sociale 40

Art.122 - Accettazione dell'affiliazione 41

Art.123 - Ricorso contro la reiezione o l'accettazione della domanda di affiliazione 41

Art.124 – Durata dell'affiliazione 41

Art.125 - Rinnovo dell'affiliazione 41

Art.126 - Organi sociali 41

Art.127 - Responsabilità del legale rappresentante della Società 41

Art.128 – Responsabilità per danni 42

Art.129 – Assicurazioni infortuni 42

Art.130 - Morosità di Società 42

Art.131 – Il titolo sportivo 43

Art.132 - Fallimento della Società e concordato preventivo 43

Art.133 - Scioglimento della Società 43

CAPO II - DIRITTI E DOVERI DELLE SOCIETÀ 44

Art.134 - Diritti delle Società 44

Art.135 - Decorrenza dei diritti 44

Art.136 - Doveri delle Società 44

Art.137 - Cessazione di appartenenza alla FIP 45

CAP. III - ATTI MODIFICATIVI DELLE SOCIETÀ 45

Art.138 - Fusioni 45

Art.139 - Trasferimento di sede o di attività 47

A) TRASFERIMENTO DI SEDE 47

B) TRASFERIMENTO PROVVISORIO DI ATTIVITÀ 48

Art.140 – Abbinamento 48

Art.141 – Modalità procedurali per l'abbinamento 49

Art.142 - Divieto di abbinamento 50

Art.143 - Scadenza dell'abbinamento 50

Art.144 - Cambio di denominazione sociale e di assetto giuridico 50

CAP. IV - ALTRE LEGHE DI SOCIETÀ 51

Art.145 - Diritto di associazione 51

Art.146 - Limiti di competenza e pertinenza delle Leghe 51

Art.147 - Riconoscimento delle Leghe 51

Art. 148 - Revoca del riconoscimento 51

Art. 149 - Cessazione di appartenenza alla FIP 51

CAP. V – LE ASSOCIAZIONI DI PERSONE TESSERATE 52

Art.150 - Diritto di associazione 52

Art.151 - Limiti di competenza delle associazioni 52

Art.152 - Riconoscimento delle associazioni 52

Art.153 - Revoca del riconoscimento 52

Art.154 – Responsabilità 52

Art.155 - Cessazione di appartenenza alla FIP 53

Art.156 - Categorie dei tesserati 54

Art.157 - Diritti e doveri dei tesserati 54

Art.158 - Cessazione del tesseramento 54

Art. 159 – Divieto di tesseramento 54

Art.160 - Tesseramento degli atleti 54

Art.161 - Tesseramento di cittadini stranieri 55

Art.162 - Conferimento di nomina ed incarichi 55

PARTE SESTA – NORME ATTUATIVE SVINCOLO 56

TITOLO I – SETTORE MASCHILE 56

Art.163 – Disposizioni generali 56

Art.164 – Atleta che compie il 21° anno dell'età anagrafica 56

Art.165 – Contributo per il tesseramento 56

Art.166 – Termini di scadenza per il tesseramento 57

Art.167 – Disposizioni generali 58

Art.168 – Atleta che compie il 21° anno dell’età anagrafica 58

Art.169 – Contributo per il tesseramento 58

Art.170 – Norme 60

Art. 171 - conservazione di atti e documenti 60

Art.172 - Disposizione finale 60
